



Corso Luigi Einaudi, 55 - Torino

Appunti universitari

Tesi di laurea

Cartoleria e cancelleria

Stampa file e fotocopie

Print on demand

Rilegature

NUMERO: 1508A -

ANNO: 2015

A P P U N T I

STUDENTE: Morettini

MATERIA: Diritto Commerciale, Prof.Sarale

Il presente lavoro nasce dall'impegno dell'autore ed è distribuito in accordo con il Centro Appunti.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, copia totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente volume, ivi inclusa la memorizzazione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque supporto magnetico o cartaceo, piattaforma tecnologica o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dell'autore.

**ATTENZIONE: QUESTI APPUNTI SONO FATTI DA STUDENTIE NON SONO STATI VISIONATI DAL DOCENTE.
IL NOME DEL PROFESSORE, SERVE SOLO PER IDENTIFICARE IL CORSO.**

Il Problema di sottocapitalizzazione nella S.R.L.

Obbiettivo: capire quali siano considerati finanziamenti dei soci, capire come possono essere gestiti.

Un discorso che dobbiamo porci e che è fondamentale **nella s.r.l.** è il fenomeno della sottocapitalizzazione. La legge impone che vi sia solamente un capitale minimo che per la s.r.l. normale ammonta a 10000€, spesso questo capitale risulta non essere adatto al conseguimento dell'oggetto sociale perciò spesso i soci preferiscono l'utilizzo dell'apporto nella società che diventa creditrice nei loro confronti. Questi crediti possono essere di vario tipo ma la legge impone la postergazione dei crediti dei soci rispetto a quelli dei terzi. Infatti i conferimenti (capitale di rischio) dei soci potrebbero non bastare per il finanziamento dell'oggetto sociale, quindi un socio potrebbe decidere di diventare creditore e sottrarsi in questo modo al rischio di "rimetterci il conferimento" ma, con la postergazione potrà avere il suo credito solamente dopo che gli altri creditori saranno stati soddisfatti. Quindi il socio dovrà in ogni caso ricercare il giusto trade-off tra: socio-creditore. In soldoni **la postergazione dei crediti finanziari dei soci tutela i creditori. Nella S.p.A.** invece bisogna indicare in nota integrativa quelli che sono i finanziamenti dei soci e separatamente bisogna indicare quali tra questi sono soggetti a postergazione.

La sottocapitalizzazione societaria è divisa in due tipi:

- a) **sottocapitalizzazione nominale:** la società è dotata dei mezzi propri per conseguire l'oggetto sociale ma l'apporto avviene prevalentemente con il ricorso a prestiti anziché attraverso l'uso di capitale di rischio.
- b) **sottocapitalizzazione materiale:** quando tutte le passività che hanno come oggetto il ricorso a debito non sono sufficienti per raggiungere l'oggetto sociale.

Quindi ricapitolando è sempre possibile distinguere i versamenti dei soci in:

- A) **Versamenti a titolo di capitale di rischio:** vengono rimborsati in caso di scioglimento, recesso, fallimento dopo aver preventivamente soddisfatto tutti i creditori sociali;
- B) **Versamenti a titolo di credito:** sono rimborsabili nei tempi e rispetto alle modalità concordate tra le parti ma essendo crediti vengono rimborsati prima del capitale di rischio.

I finanziamenti possono essere di diverso tipo e possono essere attivati da uno o più soci o da terzi:

1) **Versamenti a titolo di finanziamento:** sono iscritti a bilancio sotto la voce debiti per finanziamento vs soci, il capitale deve essere obbligatoriamente rimborsato a scadenze prestabilite e non è obbligatorio l'interesse. La conversione da finanziamento a capitale di rischio deve essere fatta da tutti i soci che hanno attivato assieme il finanziamento (se sono più di uno) e previa rinuncia al diritto di restituzione. I terzi possono procedere al finanziamento della società attraverso questo metodo e loro, a differenza dei soci, richiedono l'interesse sul capitale prestato; sono iscritti a bilancio sotto la voce debiti per finanziamento vs terzi.

2) **Versamenti a fondo perduto:** non esiste nessun obbligo di rimborso se non in fase di liquidazione (perché le riserve vengono liquidate), vengono iscritti come una riserva disponibile e quindi eventualmente usati per coprire le perdite o per aumenti di capitale a titolo gratuito. Generalmente sono una sorta di

considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

L'art 2467 primo comma afferma che il rimborso dei debiti vs soci debba essere postergato, inoltre se il rimborso è stato effettuato fino a un anno prima del fallimento l'articolo invoca il principio della revocabilità assoluta: il curatore fallimentare se sospetta che la restituzione sia sospetta potrà quindi chiedere coattivamente la restituzione del rimborso che rientrerà a far parte del patrimonio della società; il socio potrà far vantare il proprio diritto solo dopo che saranno soddisfatti tutti gli altri creditori.

Ricordiamo che la postergazione è relativa a crediti garantiti e non garantiti (chirografari).

Deve inoltre essere esclusa la possibilità ai creditori postergati di compensare i crediti con i debiti che possono avere nei confronti della società questo escamotage permette di aggirare il divieto. (Teniamo sempre presente che per la società il creditore è iscritto nelle passività come debito.)

L'ambito di applicazione del 2467 è il seguente: ci deve essere un FINANZIAMENTO DEL SOCIO in natura o in denaro che è stato rimborsato o parzialmente rimborsato. Se è avvenuto fino a un anno prima del fallimento c'è il reintegro immediato del patrimonio nella società, in ogni caso si applica la postergazione. Sottolineiamo altri aspetti:

- A) si considera credito della società vs socio un credito che si è manifestato quando il socio è effettivamente un socio e non un semplice creditore che nel protrarsi del credito è divenuto socio.
- B) Non è possibile chiarire se la postergazione è relativa ai debiti della società presenti al momento dell'attivazione del finanziamento o ai debiti presenti al momento del rimborso.
- C) Ciò che si può affermare è che il rimborso è lecito se il patrimonio sociale al momento del rimborso può coprire la somma dei debiti della società stessa.
- D) Gli amministratori che non rispettano i dettami normativi dell'articolo 2467 sono responsabili (es: in violazione della previsione di postergazione del credito del socio rispetto a quello degli altri creditori).

Termini

Insolvenza: la società non è più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni. L'insolvenza fa scattare il fallimento.

Scioglimento => liquidazione

Fallimento => liquidazione

Ecco, quindi, alcuni degli aspetti che fanno preferire la S.p.A. chiusa ai soci "imprenditori" e la S.r.l. ai soci "investitori".

Sono equivalenti, invece, le discipline legali dei due tipi nel non imporre amministratori indipendenti, né amministratori o sindaci di nomina minoritaria.

S.r.l. → nomina amministratori a tempo indeterminato → più stabilità al comando

S.p.A. → nomina amministratori per max 3 esercizi

9. La disciplina delle S.p.A. è meno rigida nel dettare i presupposti di quell'assemblea totalitaria che supera i vizi di convocazione: basta l'intervento della maggioranza degli organi amministrativi e di controllo, nelle S.r.l. invece occorre l'intervento di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci.

10. La disciplina delle S.p.A. è meno rigida rispetto a quella delle S.r.l., per i soci imprenditori, sotto diversi profili: riguardo all'informazione e al controllo dei soci e soprattutto alle iniziative risarcitorie e cautelari. I soci investitori invece trovano più vantaggiosa la disciplina delle S.r.l.

Nelle S.r.l., infatti, "i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione" (art. 2476, comma 2, c.c.). I diritti d'informazione e controllo dei soci nelle S.r.l. sussistono anche in presenza dell'organo sindacale (art. 2477 c.c.). Anche nelle S.p.A. chiuse gli amministratori non possono sottrarsi all'azione sociale di responsabilità promossa dalla minoranza, minoranza che però è molto qualificata (un quinto del capitale sociale). Gli amministratori però nelle S.p.A. possono essere rimossi giudiziariamente solo in seguito a una denuncia al tribunale per gravi irregolarità su iniziativa di almeno 1/10 del capitale sociale o dell'organo di controllo.

11. La disciplina delle S.p.A. chiuse offre strumenti giuridici che sono preclusi alle S.r.l., in particolare strumenti che consentono il reperimento di mezzi finanziari diversi dal capitale di rischio.

Si allude innanzitutto allo strumento dei prestiti obbligazionari.

Il riformatore ha cercato di ridurre le distanze tra i due tipi di società permettendo alle S.r.l. di emettere "fidi di debito" (art. 2483). Quest'operazione, però, non consente di ottenere tutti i vantaggi economici perseguibili con l'emissione di obbligazioni: i titoli di debito non consentono di reperire risparmio direttamente tra il pubblico perché "possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma di leggi speciali"; inoltre in caso di successiva circolazione dei titoli di debito, l'investitore professionale che li trasferisce "risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti". Queste prescrizioni e limitazioni mettono i sottoscrittori professionali, gravati del rischio d'insolvenza dell'emittente, nella necessità di chiedere garanzie non meno onerose di quelle richieste per un prestito diretto, riducendo o vanificando l'utilità dell'istituto.

Gli azionisti hanno poi un altro vantaggio rispetto ai soci delle S.r.l.: possono fare prestiti alla società senza sottostare alla disciplina della postergazione del loro credito e dell'obbligo di restituzione degli importi rimborsati dalla società nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Un altro strumento mancante alle S.r.l. è quello dell'istituto dei "patrimoni destinati ad uno specifico affare", strumento però poco utilizzato per complicazioni organizzative, gestorie e contabili imposte dalle separazioni patrimoniali.

12. Oltre ai pregi della S.p.A., ciò che fa preferire quest'ultima sono anche i vari difetti della S.r.l., che consistono nella complicazione e nell'oscurità della nuova disciplina. I troppi dubbi interpretativi rappresentano un costo del modello.

Regole insidiose nelle S.r.l.:

- troppa libertà di informazione e di controllo di ogni socio, anche titolare di una partecipazione insignificante
- mancata previsione legale di corrispondenti doveri di comportamento
- art. 2467, comma 7, c.c.: "sono solidamente responsabili con gli amministratori... i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi" → varie interpretazioni, alcune più di altre che rendono elevato il rischio dei soci di incorrere in responsabilità, pur senza aver mai esercitato ingerenze o influenze sulla gestione.

12. Nonostante ciò resta da capire come mai gli operatori preferiscano la S.r.l. alla S.p.A. chiusa, preferenza confermata anche negli ultimi anni e per certi versi addirittura incrementata.

Sulla scelta certamente influisce il basso livello del capitale sociale minimo e quindi dell'investimento iniziale (art. 2463, comma 2, n.4 c.c.).

Sulla scelta influiscono anche il risparmio dei costi dell'organo sindacale e la possibilità di sottrarre la gestione al suo controllo, finché non si raggiungano le dimensioni che lo impongono per legge. Però, entrambi i vantaggi accennati sussistono o sono apprezzabili soltanto nell'area delle "microimprese" e delle "piccole imprese", non delle "medie imprese".

Altri motivi del successo della S.r.l. stanno nella sua ammissione all'esercizio di attività favorite da particolari incentivi e agevolazioni, come l'attività artigiana. Oppure nella sua ammissione, quando esercitano attività agricole, ad optare per un regime fiscale più favorevole.

Per le medie imprese, dopo la riforma, è più difficile giustificare la preferenza delle S.r.l., scelta che si basa forse non su una scelta consapevole ma sull'abitudine di esperienze passate.

DIRITTI PARTICOLARI DEL SOCIO SRI

Consiglio Nazionale del Notariato

Le sri hanno un duplice contenuto statutario

le legittimate, con l'articolo 2468 e con i decreti e con altri questi contenuti (si hanno del 2° caso).

- comma 2: proporzionalità tra la partecipazione e le ^{competenze} proporzionalità tra diritti sociali e partecipazione
- comma 3: attribuire ad uno o più soci, espressamente indicati, particolari diritti

Un caso in cui la quota del socio con diritti particolari sia oggetto di pegno o default. Tali diritti si trasferiscono al creditore? Due diverse opinioni:

1. Tali diritti, in mancanza di specificazione, pervengono al socio
2. soluzione diversa a seconda del contenuto dei particolari diritti:
 - diritti amministrativi → esercitati dal socio debitore
 - diritti distributivi → esercitati dal creditore
 - rapporti esterni → esercitati dai soci
 - rapporti interni → esercitati dal socio debitore senza neanche precludere al creditore
 - al voto → al creditore

Considerazioni:

- TITOLARITÀ DEI DIRITTI: 1 spetta al socio in quanto tale
2 compreso nella partecipazione
- TRASFERIBILITÀ PARTICIPAZIONE: libero trasferimento della quota anche se parte associata o particolari diritti possono essere trasferibili
se i diritti sono legati al socio, non si trasferiscono solo con la quota, ma con il socio
Se viene trasferita solo parte della quota il diritto particolare rimane in capo al socio cedente
- MODIFICHE DEI DIRITTI: la modifica dei diritti particolari deve essere decisa con il consenso unanime dei soci; in quanto interesse e libertà d'organizzazione e non solo il singolo socio
L'atto costitutivo può prevedere al più il consenso solo della maggioranza
- DIRITTO DI RECESSO: oltre non solo al soggetto titolare del diritto particolare ma anche a tutti i soci che non abbiano concorso alla modificazione diretta o indiretta
il diritto particolare ha durata pari alla permanenza dello stato di socio e quindi anche alla durata della società

GUIDA CONSOB-FREGONARE, EQUITY CROWDFUNDING 2x1

Il crowdfunding (CF) è il metodo utilizzato da più persone per conferire denaro per finanziare un processo imprenditoriale o altre iniziative (es. aiuti umanitari), attraverso l'uso di portali internet, talvolta in cambio di una ricompensa.

La normativa "made in Italy" è circoscritta al solo settore delle start-up innovative (non la si può applicare ad altri contesti societari).

In primo luogo, occorre mettere a fuoco la scena ed individuare i protagonisti e i relativi ruoli: per ogni operazione di *equity-crowdfunding* intervengono una società emittente, *start up* innovativa, ed un finanziatore, che si incontrano virtualmente su di una piattaforma organizzata da un gestore di portali. La piattaforma è la "vetrina online" attraverso la quale, l'emittente offre agli investitori «strumenti di capitale di rischio», azioni o quote eventualmente fornite di diritti particolari nella logica dei finanziamenti, con l'esclusione pertanto della possibilità di offrire strumenti di debito non rappresentativi del capitale.

Esistono diversi tipi di crowdfunding:

- 1) **Equity-Based**: in cambio di un finanziamento si ottiene una quota di partecipazione nella società (con diritti patrimoniali e amministrativi);
- 2) **Donation-Based**: è una donazione;
- 3) **Reward-Based**: è un finanziamento in cambio del quale si ottiene una ricompensa (se si finanzia un progetto che deve realizzare un particolare prodotto la ricompensa è il prototipo del prodotto);
- 4) **Social lending o Peer to Peer lending**: sono dei prestiti tra privati per i quali la ricompensa è una sorta di interesse e tipicamente il processo è online;
- 5) **Royalty-Based**: si finanzia una società ricevendo in cambio una quota dei profitti;
- 6) **Do It Yourself**: non ci si appoggia a una piattaforma ma la campagna avviene direttamente sul proprio sito web.

Il CF è uno strumento di crescita della società.

Le start-up possono offrire i propri strumenti finanziari su internet se: sono iscritte in una sezione speciale del registro imprese dove possono essere recuperate, così come nel sito-web, le informazioni utili ai finanziatori (bilanci, organigramma,...).

Qui di seguito riportiamo alcuni dei requisiti delle start-up:

- non è quotata su mercati regolamentati (o su altri sistemi di negoziazione);
- è costituita e svolge attività di impresa da non più di 48 mesi;
- ha la sede principale in Italia;
- è di piccole dimensioni (totale valore produzione annua = 5 milioni di euro);
- non distribuisce utili;
- è impegnata nello sviluppo di servizi innovativi.

Le start-up innovative devono:

- A) investire in ricerca e sviluppo;

- B) avere fra i dipendenti più di un terzo di dottori impegnati nella ricerca;
- C) essere titolari di diritti di sfruttamento di almeno un'innovazione tecnologica industriale.

Esistono deroghe importanti a favore delle start-up innovative:

- A) obblighi di riduzione del capitale in presenza di perdite (è consentito ridurre il capitale entro due esercizi successivi anziché uno);
- B) diritti dei possessori di quote di s.r.l. (è consentita la creazione di categorie di quote dotate di diritti particolari o prive di diritto di voto);
- C) nel fallimento si applica solo la formula di ristrutturazione del debito;
- D) offerta al pubblico di quote di s.r.l. (crowdfunding attraverso portali online);
- E) sono inoltre state riconosciute per i contribuenti che investono in start-up particolari agevolazioni fiscali;
- F) il costo del lavoro può essere ridotto grazie ad agevolazioni fiscali;
- G) esistono ancora dei requisiti che devono avere le start-up legati a oggetto sociale, denominazione,... (cfr requisiti start-up).

Gli incubatori inoltre devono avere le seguenti caratteristiche:

- A) disporre di strutture idonee;
- B) disporre di personale competente;
- C) avere una comprovata esperienza nel settore innovativo;
- D) avere macchinari idonei;
- E) collaborare con gli enti (università,...).

Per accedere agli strumenti finanziari messi a disposizione dalle start-up gli investitori accedono, via internet, a portali gestiti da società approvate e vigilate dalla CONSOB. In generale i gestori devono avere dei requisiti particolari di esperienza, onorabilità e professionalità; essi sono divisi in due categorie: da un lato vi sono i gestori di diritto (le banche o SIM), che sono iscritti in una sezione speciale del registro CONSOB mentre dall'altro i gestori "ordinari" che sono iscritti in una sezione ordinaria. La procedura d'iscrizione nella sezione speciale ha mera efficacia di pubblicità-notizia e di certificazione anagrafica. Infine il registro permette di avere un quadro completo dei gestori legittimati a operare dalla Consob.

Il ruolo dei portali iscritti nella sezione ordinaria è meramente informativo poiché i gestori non possono né detenere forme di denaro, né fornire alcun tipo di consulenza presso gli investitori. I portali saranno poi appoggiati a delle banche per poter eseguire gli ordini dei clienti (creando un fondo indisponibile al gestore con titolare la start-up).

Il regolamento CONSOB infatti impone che il portale debba permettere di:

- A) visionare l'organigramma di gestione del portale;
- B) visionare le sanzioni trasmesse dalla Consob al portale;
- C) indicare come sono gestiti gli ordini degli investitori e i relativi costi;
- D) informare l'investitore del rischio legato alla perdita del capitale;
- E) informare l'investitore retail (= da investitore professionale (banche, compagnie assicurazione) del diritto di recesso esercitabile senza spese entro 10 giorni);
- F) informarlo sul significato di business plan;
- G) rispettare la normativa legata alla redazione delle offerte.

Esempio 1: la start-up Belfiore necessita di un finanziamento di 100000€ scindibile; alla chiusura si verifica uno dei seguenti possibili casi:

- a) Emanuele sottoscrive 20000€ l'Unicredit ne sottoscrive 80000€ (>5%) OFFERTA VALIDA;
- b) Emanuele sottoscrive 12000€ e Gianlu 18000€ l'Unicredit ne sottoscrive 10000€ OFFERTA VALIDA POICHE' SCINDIBILE;
- c) Emanuele sottoscrive 12000€ e Gianlu 18000€ l'Unicredit ne sottoscrive 4000€ OFFERTA NON VALIDA;

Conclusioni

Infine dobbiamo anche sottolineare che è comunque sempre rischioso investire in start-up innovative, siamo noi che dobbiamo credere nell'idea, non farci coinvolgere emotivamente ma valutare la bontà dell'innovazione tecnologica (le truffe sono sempre dietro l'angolo).

VA RICORDATO ANCHE CHE GLI STRUMENTI FINANZIARI MESSI A DISPOSIZIONE DALLE SOCIETÀ SUI PORTALI SONO SOLO AZIONI O QUOTE (CAPITALE DI RISCHIO).

Poiché si tratta di società neo costituite operanti in settori nuovi è alta la possibilità di fallire. E' opportuno quindi investire con razionalità e solo somme per le quali possiamo garantirci di sostenere la perdita totale. E' opportuno quindi diversificare il rischio creandoci un buon portafoglio con obbligazioni, titoli di stato, azioni di altre società...

E' opportuno capire che **per legge la start-up non può (nel futuro e nel passato) distribuire utili e perciò non otterrà dividendi, però in compenso l'utile verrà investito nella società accrescendo il valore.**

E' più difficile vendere questi strumenti finanziari rispetto a azioni di società quotate perché la legge vieta di poterli vendere sul mercato (in borsa) almeno fino a quando la società non esce dalla fase di start-up e poi non esiste neanche un mercato secondario. E' sempre possibile la vendita tra privati.

Significato diluizione: se un socio, a seguito di un aumento di capitale, non esercita il diritto di opzione è possibile che altri soci entrino nella società e il valore della sua quota verrà diluito.

Approfondimento lezione: in ogni caso il privato potrà immolarsi "Angel Venture Capitalist" per finanziare una start-up per i cazzi suoi senza usare i portali e quindi senza nessun limite al suo apporto.

Note:

SIM= sistema di intermediazione mobiliare

Statistiche: <http://www.finanzaaziendale.polimi.it/equitycf/equitycf.html>

MARANO - I PATTI PARASOCIALI

Tre problemi riguardanti i patti parasociali:

1. Distinzione di tali patti rispetto a quelli sociali
2. Attualità della dimensione parasociale dell'autonomia privata rispetto all'autonomia statutaria
3. Disciplina dei patti parasociali che interessano la s.r.l. (disposizioni su pubblicità [3.1] e durata [3.2]).

1) Distinzione tra patti parasociali e patti sociali

Dal punto di vista formale e rigoroso, il **patto sociale** è contenuto nello statuto, mentre il **parasociale** sembra esserne escluso. Ne consegue che le clausole statutarie sull'attribuzione di diritti particolari ai soci non dovrebbero essere considerate patti parasociali. Tuttavia, la disciplina delle s.r.l. lascia intendere che l'inclusione di un patto nello statuto determini la sua natura sociale, ma non ne esclude quella parasociale.

E' da considerarsi parasociale un patto in cui viene meno l'impersonalità del socio (cioè la specificazione di due o più soci).

2) Attualità della dimensione parasociale dell'autonomia privata rispetto a quella statutaria

La flessibilità delle s.r.l. riguardo l'autonomia statutaria consente di accogliere negli statuti sociali clausole che in precedenza ne erano escluse. Nonostante tale flessibilità, l'autonomia privata non è sostituita dall'autonomia statutaria, in quanto esistono norme che incentivano il patto parasociale e altre che lo disincentivano. Ad esempio, l'autonomia privata consente di assicurare la riservatezza sul contenuto del patto (cosa che non avverrebbe se fosse inserito nello statuto), introdurre il voto per teste, attribuire a singoli soci diritti particolari diversi da quelli inseribili nello statuto.

In seguito alla riforma societaria delle s.r.l., è stata conferita maggiore libertà alla diffusione dei patti parasociali, essendo venute meno alcune regole di invalidità. In particolare, è ora possibile attribuire diritti sociali in misura non proporzionale alla partecipazione al capitale. E' sempre bene, però, valutare se il patto sia in contrasto con norme imperative o sia volto ad eluderle.

Un problema riguarda i patti parasociali sottoscritti da tutti i soci, poiché è necessario valutare l'efficacia reale (efficacia reale = vincoli anche tra le parti che non hanno stipulato i patti, efficacia obbligatoria = vincoli soltanto tra le parti che hanno stipulato i patti). Solitamente i patti parasociali hanno effetti solo obbligatori, si ammette tuttavia la possibilità di invocare la tutela reale quando si verifica dolo o violazione di buona fede. Le stesse considerazioni possono essere fatte anche nel caso in cui il patto parasociale sia sottoscritto soltanto da alcuni soci.

3) Disciplina dei patti parasociali che interessano la s.r.l. che controlla una s.p.a.

Le controllanti non devono essere necessariamente quotate, né i paciscenti essere soci delle quotate. Dal t.u.f. si evince che le norme sui patti parasociali nelle s.p.a. quotate sui mercati dell'Unione Europea e nelle loro controllanti, quindi anche s.r.l., possano essere applicate a queste ultime soltanto se sono effettivamente controllanti. Tale disciplina è riferita soltanto a quei patti che hanno funzione e oggetto compresi nell'articolo 122.

Se la s.r.l. controlla una s.p.a. con azioni diffuse tra il pubblico la disciplina del Codice Civile che regola i patti parasociali è quella riportata nell'articolo 2341 c.c.

In alternativa ai mercati regolamentati, le azioni della s.p.a. possono essere ammesse alla quotazione in un sistema multilaterale di negoziazione. Nel caso in cui la s.p.a. sia quotata esclusivamente in un tale sistema, le disposizioni del t.u.f. non possono essere applicate ai patti parasociali.

3.1 Pubblicità e conoscibilità dei patti parasociali

La pubblicità dei patti di una s.r.l. che controlla una s.p.a. prevede che ci sia comunicazione del patto all'assemblea dei soci della controllata (e alla Consob) e iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori della s.p.a. controllata, nel redigere la relazione sulla gestione, devono illustrare i rapporti con la controllante e le altre società soggette all'attività di direzione e coordinamento e l'effetto che ne è derivato sull'esercizio dell'impresa e i suoi risultati. Gli amministratori della controllante (anche qualora non fossero delle s.p.a.) partecipano all'assemblea della controllata e comunicano agli altri soci le decisioni prese. Tuttavia l'informazione sulla direzione della s.p.a. da parte della controllante non può essere solo assicurata dalla pubblicità dei patti parasociali, poiché danno solamente indicazioni sull'assetto proprietario o il governo della controllata. La conoscenza dei patti parasociali è quindi necessaria quando sono suscettibili di incidere sulla corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società soggette alla direzione e al coordinamento.

L'interesse all'informazione è prevalente rispetto alla segretezza dei patti parasociali, poiché influisce sulla corretta gestione imprenditoriale e societaria.

Riassumendo:

- Necessità di pubblicità attuata con l'iscrizione nel registro delle imprese
- Conoscibilità dei patti parasociali all'esterno della compagine sociale
- Conoscibilità dei patti parasociali all'interno della compagine sociale
- Influenza sulle decisioni, rapporti e risultati della società controllante.

Nella disciplina propria della s.r.l. non si riscontra alcuna norma sui patti parasociali. Se questi ultimi concernono la gestione della società, la riforma del diritto societario prevede che sia manifestata la conoscibilità alla compagine sociale. Se il patto parasociale riguarda la gestione sociale, è ragionevole ritenere che siano conosciuti, se non addirittura sottoscritti, dagli amministratori. Il legislatore prevede che ci sia l'obbligo per gli amministratori di rivelare, su richiesta dei soci, i patti che influiscono sulla gestione sociale ad essi affidata e di cui sono a conoscenza. Dalle regole della s.r.l. non si può desumere che esista l'obbligo di informare gli altri soci della s.r.l. sulla stipulazione del patto parasociale, a meno che, come detto in precedenza, non venga richiesto dai soci.

Relazione al decreto sulle start-up innovative

La normativa relativa alle start-up innovative è contenuta nel decreto-legge del 18 Ottobre 2012, denominato *Decreto sviluppo*, convertito in legge nel Dicembre dello stesso anno.

Articolo 25

L'art. 25 si articola sostanzialmente in tre parti:

1. Finalità, definizione e requisiti per le start-up
2. Finalità, definizione e requisiti dell'incubatore
3. Pubblicità della start-up e dell'incubatore

Start-up

Finalità (comma 1)

Obiettivi del decreto legge sono la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, soprattutto giovanile. Nondimeno la creazione di una nuova cultura imprenditoriale, l'attrazione di talenti e capitali e soprattutto la creazione di un quadro di riferimento nazionale coerente in materia di start-up, cosa che in precedenza non è mai stata compiuta.

Il modello d'ispirazione è europeo ed extra-europeo. Al contempo, l'Unione europea stessa ha raccomandato all'Italia la promozione e l'incentivazione delle start-up.

Definizione (comma 2)

L'attenzione è focalizzata sulle start-up innovative, di cui vengono descritti i requisiti della società e dei soci, l'oggetto sociale, il legame con l'innovazione ad alto contenuti tecnologico, la gestione degli utili e il valore della produzione.

La start-up deve essere una società di capitali, avente residenza legale in Italia, non quotata. Non può derivare da scissioni, fusioni o cessioni.

I soci detengono per 24 mesi la maggioranza delle quote e per il secondo anno gli utili non devono essere superiori a 5 mln di Euro.

Società preesistenti in possesso dei requisiti (comma 3)

Le società preesistenti possono autocertificare il possesso dei requisiti e accedere alla normativa sulle start-up se sono state costituite in tempi congrui (generalmente 4 anni dall'entrata in vigore del dl).

Start-up a vocazione sociale (comma 4)

Rientrano in questa categoria le società che operano nei settori specificati da un DLgs del 2006)

Incubatore (commi 5-13)

Finalità

Accompagnare il processo di avvio e crescita delle start-up, dall'idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita.

Definizione

L'incubatore deve essere una società di capitali residente in Italia avente particolari caratteristiche, sia riguardanti i locali (idonei ad attività di ricerca e test), sia riguardanti il personale (semplificando, qualificato con laurea o dottorato). L'incubatore deve certificare il possesso dei requisiti minimi.

Pubblicità (start-up e incubatore)

Sia le start-up che l'incubatore devono essere iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese. La pubblicità è di tipo notizia. Le info riguardano l'anagrafica aziendale, l'attività svolta, soci fondatori, bilancio e requisiti per entrambi i tipi di società.

La permanenza nella sezione speciale (e la natura di start-up avviene mediante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti il possesso dei requisiti nel tempo). In caso di decadenza dei requisiti o mancata dichiarazione, la start-up viene automaticamente cancellata dalla sezione speciale del Registro, con tutte le conseguenze derivanti.

ARTICOLO 26

L'art. 26 espone le deroghe al diritto societario tradizionale finalizzate a favorire lo sviluppo e i capitali delle start-up innovative. L'ultimo comma è dedicata alla riduzione degli oneri per l'avvio.

Estensione del periodo di rinvio a nuovo (comma 1)

Estensione di 12 mesi del periodo di "rinvio a nuovo" delle perdite per la start-up innovativa, al fine di consentirle di completare l'avvio, rientrare nelle perdite maturate all'inizio e snellire le procedure del periodo iniziale di attività. Nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, si consente il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell'esercizio successivo.

Dritti attribuiti ai soci (comma 2 e comma 3)

Estensione alle start-up innovative costituite come S.r.l. di alcuni istituti tipici della S.p.a., come la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci attraverso la creazione di categorie di quote. Ciò consente agli investitori interessati ad entrare nel capitale della start-up innovativa una diversificazione delle opzioni di investimento. Quindi i due comma sono volti alla crescita della start-up.

Società di comodo (comma 4)

ARTICOLO 30

La disciplina detta un insieme di norme per la raccolta di fondi attraverso portali (crowd funding). La normativa semplifica soprattutto gli oneri di compliance.

Al comma 1, si definisce cosa si intende per raccolta di fondi attraverso un portale on-line.

Al comma 2, si definisce la figura del gestore di tale portale, che deve essere registrato in un apposito registro, e la disciplina a cui lui si deve attenere. Per questi soggetti gestori registrati sono previste semplificazioni per ottenere le autorizzazioni e un insieme di deroghe circa il comportamento che devono mantenere. Tuttavia, chi è a capo di questi portali deve rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità, che sono stabiliti dalla Consob. La Consob stessa vigila circa l'osservanza di questi requisiti e disciplina il rapporto tra gli investitori e il portale stesso.

Al comma 3, si disciplina l'offerta al pubblico di prodotti finanziari che sono venduti esclusivamente tramite portali. La Consob in particolare stabilisce un insieme di norme che cercano di difendere gli investitori non professionali: in particolare si stabilisce che una certa quota di prodotti finanziari deve essere sottoscritta da investitori professionali (quando l'offerta non sia riservata a soli clienti professionali) e si stabilisce un meccanismo di tutela degli investitori non professionali qualora i soci della start up innovativa cedano le loro partecipazioni a terzi dopo l'offerta al pubblico.

Al comma 6, si intensifica l'intervento del Fondo di garanzia al fine di consentire l'accesso al credito da parte delle start up innovative e degli incubatori certificati.

Al comma 7, si stabilisce che anche le imprese start up innovative operanti in Italia possono beneficiare dei servizi messi a disposizione dall'ICE - Agenzia per l'intermodalizzazione delle imprese italiane. In particolare vengono messi a disposizione i seguenti servizi:

1. Assistenza in ambito normativo, societario, fiscale, immobiliare, contrattualistico e creditizio.
2. Ospialità gratis in fiere e manifestazioni internazionali.
3. Attività volta a favorire l'incontro tra la start up innovativa e investitori potenziali per le fasi early stage capital e capitale di espansione.

ARTICOLO 31

Tale articolo si occupa di illustrare il fenomeno della crisi aziendale nel caso specifico di start-up innovativa, tenendo che il rischio aumenta con l'aumentare del livello di innovazione. Visto l'elevato tasso di mortalità delle start-up, si è deciso di assoggettare tale tipo di società, per i primi 4 anni dalla loro creazione, alle procedure concorsuali previste dal capo II della legge n. 3 del 2012. Questo è stato fatto al fine di limitare di ridurre i tempi della liquidazione nel caso di fallimento -> si vuole impedire che lo start-upper si veda limitato nell'iniziare un nuovo progetto imprenditoriale. Inoltre per promuovere il fresh-start dello start-upper si prevede che una volta decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto sopra citato (capo II della legge n. 3 del 2012), i dati relativi ai soci non siano più accessibili al pubblico, ma solo all'attività giudiziaria e ad autorità di vigilanza (restano invece pubblici i dati delle società di capitali assoggettate a tali procedure)

2. Quando scade la possibilità di rinnovo ulteriore di contratto a tempo determinato (si sfiora il limite stabilito al comma 3), il lavoratore collabori comunque con l'impresa attraverso contratti di collaborazione privi della prestazione d'opera o professionale.

Ma con l'articolo 28 vengono inoltre definite le modalità con cui determinare la retribuzione dei dipendenti della start-up.

Qualora si accerta che una società abbia beneficiato di queste agevolazioni sebbene sia non abbia i requisiti per essere una start up innovativa e quindi non avrebbe potuto accedervi, i contratti di lavoro che questa società ha stipulato si considerano a tempo indeterminato.

ARTICOLO 29

Per favorire gli investimenti in queste start up innovative, è opportuno far sì che esse siano fonte di attrazione di capitali e questo è possibile attraverso la leva fiscale. Quindi sostanzialmente colui che decide di investire una certa somma di capitale in una start up innovativa gode di alcune agevolazioni fiscali.

In particolare la normativa prevede che per gli anni 2013, 2014 e 2015 colui che investe, che sia una persona fisica o una persona giuridica, possa detrarre o dedurre dal proprio imponibile fiscale la somma investita. Tale somma può essere detratta o dedotta direttamente o indirettamente per il solo tramite di SGR o altre società che investono a loro volta in start up innovative. (pensa ad esempio agli incubatori)

La normativa prevede che le persone fisiche possano detrarre il 19% della cifra investita ma l'ammontare investito per periodo d'imposta (che penso si possa approssimare ad un anno) può essere al massimo di 500 mila Euro e deve essere mantenuto per almeno due anni consecutivi. La detrazione non fruita nel corso dell'anno di pertinenza può essere fruita dall'investitore fino a tre anni dopo.

I soggetti passivi IRES, diversi dalle start up innovative, possono detrarre dal loro reddito imponibile il 20% della somma investita, a condizione che non dispongano dell'investimento prima dei 2 anni. La cifra massima dell'investimento è 1,8 Milioni di Euro per ciascun periodo d'imposta. Nel caso di decadenza dal beneficio le somme detratte dovranno essere rimborsate dal beneficiario improprio maggiorate degli interessi legali.

Ma l'agevolazione qui descritta non è applicabile a:

- Start up innovative
 - Organismi di investimento collettivo che investono prevalentemente in start up innovative.
- Inoltre per gli investimenti in start up innovative a vocazione sociale o start up innovative in ambito energetico, il legislatore alza la percentuale detraibile o deducibile a 25% per i soggetti fisici e 27% per i soggetti passivi IRES.

L'IMPRESA FAMILIARE E LA SRL

Perché imprese familiari?

1. stabilità della compagnia sociale
2. finanziamento dei prestiti
3. individuazione delle modalità dei ricambi generazionali e dell'accessione

Preferenza srl:

1. ampio elasticità relativa alla disciplina
2. ampio possibilità di elusione
3. autonomia privata con l'introduzione di regole consuetive
4. personalizzazione della prassi del socio

Due sono le categorie di diritti particolari:

- relativi agli utili
- relativi al voto

le espressioni collegate i diritti particolari al socio sono così che le trasferibilità della partecipazione determinano l'esclusione di essi

Due sono i modelli per la srl familiare:

1. **MODELLO PERSONALISTICO**: tutti i soci sono amministratori
 Per mantenere la compagnia mantenuta si possono fare:
 - parti parziali
 - clausole di inalienabilità
2. **MODELLO CAPITALISTICO**:
 - organo amministrativo separato dai soci, prevede cioè soci non amministratori
 - l'attribuzione di competenze gestive o autorizzate a favore dei soci compete ed è loro responsabilità - equiparabile a quella degli amministratori
 - possono attribuire ai soci o ai soci soci un potere di voto rispetto ad alcune operazioni che potrebbero costituire fonte di responsabilità - per gli stessi
 - dati questi poteri, è anzitutto da più equitativo o opportuno per gli stessi di essere solo dagli amministratori, ma anche dai soci

Quando la srl ha l'obbligo della nomina del **consiglio di sorveglianza**

1. la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
2. qualora una società obbligate alla revisione degli utili
3. per 2 es. consuntivi ha approvato i bilanci che consentano la redazione del bilancio consolidato

della partecipazione all'atto di aumento al 3° che abbia presentato un'offerta totalitaria.

- L'interesse allo stabile proprietario può entrare in contrasto con l'espone della società di acquistare l'apporto di 30 in forma di capitale di rischio o a titolo di finanziamento.

principio di autonomia → la società può liberamente determinare e compiere tutte le azioni delle varie categorie, possono essere esse:

- azioni a voto con diritto di voto limitato a particolari argomenti
- azioni con diritto di voto subordinato

o cautelarsi dell'interesse finanziario ricorrendo a strumenti finanziari

- nelle imprese familiari, a seguito di passaggi generazionali, si delineano gruppi di soci-familiari con interessi diversi. Questi possono essere interessati alla sola redditività delle azioni o ad un incremento del loro valore patrimoniale.

Queste categorie non hanno interesse sulla gestione, e quindi possono fare una delega agli amministratori.

- ② categoria intermedia interessata ad intervenire alle decisioni strategiche o sulle scelte che possono incidere sul profilo "economico-finanziario della società"

↓
strumenti per collocare questa categoria di interessi sono:

- autorizzazione assembleare
- consiglio di sorveglianza

⇒ lo statuto di una società a base familiare che adotta il sistema dualistico può allocare:

- ① interessi reddituali-patrimoniali in assemblea
- ② interessi al controllo sulle strategie al cons. di sorveglianza
- ③ " " " " all'amministrazione nel consiglio di gestione esecutivo nel consiglio delegati

L'IMPRENDITORE

art 2082 → è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi

I tratti distintivi di un imprenditore sono:

- **ESERCIZIO PROFESSIONALE**: attività svolta in modo abituale, anche se non esclusiva e non continuativa
- **CARATTERE ECONOMICO**: attività svolta con metodo economico, idoneo in assoluto a competere e a remunerare i fattori produttivi
- **ORGANIZZAZIONE**: attività esercitata sfruttando non solo le proprie forze ma altri fattori di produzione (così come) con finalità ad un mercato o al programma
- **PRODUZIONE / SCAMBIO**: creazione di nuove utilità, nel senso consumo BENI O SERVIZI

Dalla nozione generale di imprenditore possono derivare distinzioni

- A) in relazione all'attività esercitata →
- IMPRESA AGRICOLA art 2135
 - IMPRESA COMMERCIALE art 2195
 - IMPRESA CIVILE
- B) con riferimento alle dimensioni dell'impresa →
- PICCOLA IMPRESA art 2083
 - IMPRESA (MEDIO-GRANDE)
- C) con riferimento al soggetto esercente →
- sulla natura
 - ↳ IMPRESA PUBBLICA
 - ↳ IMPRESA PRIVATA
 - sulla veste dell'imprenditore
 - ↳ IMPRENDITORE INDIVIDUALE
 - ↳ " " COLLETTIVO (SOCIETÀ)
- D) relativa allo statuto →
- IMPRESA A STATUTO ORDINARIO
 - IMPRESA A STATUTO SPECIALE

IMPRENDITORE AGRICOLA

art 2135 → è imprenditore agricolo chi esercita [...] la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali e attività connesse.

Si intendono con queste le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione e commercializzazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali, ivi comprese le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricorrenza ed ospitalità come definite dalla legge.

IMPRENDITORE COMMERCIALE

art 2195 → sono imprenditori commerciali coloro che esercitano

- 1) ATTIVITÀ INDUSTRIALI: attività dirette alla produzione di beni o servizi; sono tutte quelle che si propongono, attraverso la trasformazione di materie prime, la creazione di nuovi prodotti attraverso idee e organizzazione di capitale lavoro
- 2) ATTIVITÀ COMMERCIALI: attività intermediale alla circolazione dei beni
- 3) ATTIVITÀ DI TRASPORTO: quelle che realizzano il trasferimento di persone e/o cose da un luogo ad un altro, per terra, acqua o aria
- 4) ATTIVITÀ BANCARIE: attività riservata alle banche che si occupano della raccolta di risparmio e del pubblico e dell'esercizio del credito
- 5) ATTIVITÀ ASSICURATIVE: consistono nell'esercizio delle assicurazioni private
- 6) ATTIVITÀ AUSILIARIE PRECEDENTI: attività che agevolano l'esercizio delle attività specificamente indicate o che sono legate a queste, venute con un rapporto di complementarietà

• professionalmente: comportamento finalizzato alla ricerca metodica di un determinato risultato

• scopo di lucro: espone l'acquisto della professionalità ricerca del profitto sui capitali investiti

• organizzazione industriale: l'organizzazione dei mezzi e lo sfruttamento della produzione di merci beni o servizi ovvero dello scambio dei beni di consumo i ricavi

I principali fattori dell'industrialità sono:

a volume d'affari

b quantità capitale investito

c frequente ricorso al credito come normale funzionamento del cash

d andamento speculativo del mercato economico e quindi ed presenza del profitto del commerciante

• al fine della produzione o dello scambio: non è imprenditore commerciale che produce per se stesso, in quanto non opera sul mercato dei beni e dei servizi e non manifesta quindi la professionalità del commerciante

→ per definizione l'imprenditore agisce per soddisfare esigenze altrui ed è quindi escluso ogni fine di autoconsumo

• beni o servizi: ogni possibile produzione e scambio, in senso giuridico ogni prestazione suscettibile di essere cedute in contratto

FORME (SOCIALITV) DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA

Le classificazioni fin qui esposte, oltre ad avere una indefinita e solida base teorica o in ragione della natura dell'attività esercitata o in ragione della dimensione, hanno ripulcato l'attenzione prevalentemente sotto il profilo oggettivo, e cioè sotto il profilo dell'impresa.

Possono, però, essere operate anche classificazioni di maggior vita dalla natura del soggetto imprenditore.

E si riferisce a due tra tali possibili classificazioni: alla distinzione tra **imprenditore individuale** e **imprenditore collettivo**.

• **IMPRENDITORE INDIVIDUALE / SOCIETÀ UNIPERSONALE**

L'imprenditore individuale, e per definizione, è persona fisica.

INIZIO DELL'IMPRESA: l'acquisto della qualità di imprenditore è indipendente da ogni adempimento di carattere formale e si produce in conseguenza dell'inizio effettivo dell'attività economica.
Sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese: questo avere di natura pubblicitaria non influisce sul momento di inizio dell'attività e per conseguenza sull'acquisto della qualità di imprenditore.

FINE DELL'IMPRESA: la cessazione dell'impresa non è legata a momenti formali, come possono essere ad esempio la cancellazione dal registro delle imprese o la chiusura della liquidazione, ma si produce in conseguenza della cessazione (di fatto) dell'attività d'impresa.
La cessazione dell'impresa può avvenire anche per esauimento dell'imprenditore.

• **IMPRENDITORE COLLETTIVO**

L'impresa collettiva può intendersi come l'impresa esercitata in comune da più soggetti, coincide con la società e l'obbligazione della società.

A seconda dello scopo l'imprenditoria collettiva può avere 2 accettazioni:

1) scopo di dividere gli utili → **Società**

lo statuto dell'imprenditoria generale si articola in 5 punti:

1. tutela dei segni distintivi (detti, insegna e marchi) e delle prerogative industriali (brevetti, know-how)
2. forme di cooperazione e aggregazione tra imprese (consorzi, contratti di rete, joint venture)
3. contratti d'impresa
4. pubblicità anagrafica nel registro delle imprese
5. tutela dello libertà di concorrenza (normative anti-trust, repressione delle concorrenza sleale, della pubblicità ingannevole, e delle pratiche commerciali scorrette)

IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il registro delle imprese è lo strumento attraverso cui si realizza la pubblicità dell'imprenditoria individuale e collettiva.

È tenuto presso la camera di commercio di ogni provincia ed è pubblico. Funzione di pubblicità affidate ad uno strumento scritto.

Il registro si compone di:

1. **SEZIONE ORDINARIA**, vi si iscrivono gli imprenditori commerciali non piccoli: (tra i quali S.p.A.)
 - imprese commerciali individuali
 - imprese societarie di forme collettive (snc, sas, spa, saps, srl)
 - consorzi e società consorziali
 - contratti di rete dotati di soggetto unitario giuridico
 - enti pubblici che svolgono attività economiche in via principale o esclusiva

2. **SEZIONE SPECIALE**, vi si iscrivono i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli, le società semplici

viene suddivisa in 5 parti:

1. imprenditori agricoli, individuali piccoli imprenditori commerciali, società semplici, artigiani
2. società tra professionisti e avvocati
3. società o enti che esercitano attività di assistenza e coordinamento e quelle che vi sono sottoposte
4. imprese sociali
5. atti di società di capitali in forma comunitaria diversi dall'Italoquo

→ la distinzione tra sezione ordinaria e speciale ha rilevanza per gli effetti che la legge ricommette all'iscrizione nell'una o nell'altra sezione.

L'iscrizione nella sezione ordinaria ha effetti di pubblicità

OPPORTUNITÀ: gli atti iscritti sono dati per conclusi, senza possibilità per il terzo di dare prova contraria.

nell'ambito della sua organizzazione con l'imprenditore, che quelle alle quali sono legati da altre forme di collaborazione professionale.

In entrambi i casi, l'elemento unificante è il potere di poter in essere attività negoziale in nome e per conto dell'imprenditore

La disciplina della rappresentanza commerciale è ispirata alla protezione dell'affidamento del terzo sulla protezione del rappresentante da false o abusive rappresentanze, nel interesse dello stesso imprenditore.

→ l'attribuzione del potere di rappresentanza in capo ad alcuni soggetti piuttosto che ad altri nell'ambito dell'organizzazione di impresa deriva da una particolare esigenza dell'azienda e cioè di soggetti a contatto con i terzi in ragione delle proprie mansioni siano investiti anche dei necessari poteri rappresentativi, ciò per motivi:

Le principali figure a cui è attribuito la rappresentanza

commerciale sono:

- **INSTITTORE**: ^{se non lo è nome dell'imprenditore si oppone personalmente} ha potere di gestione ed è preposto alla direzione all'esercizio di una impresa commerciale o di un ramo di essa, non può vendere o ipotecare i mobili
- **PROCURATORE**: incaricato tramite un rapporto continuativo di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa in un particolare settore o area
- **COMMESO**: ha un potere di rappresentanza riconosciuto allo specifico rapporto di cui è incaricato

Queste 3 tipologie di collaboratori sono denominati anche "ausiliari subordinati", per l'esistenza e l'esistenza di un rapporto di lavoro stabile tra essi e l'imprenditore.

Si distinguono "ausiliari autonomi" (agente, commissionario, spedizioniere), i quali collaborano occasionalmente ed esclusivamente all'organizzazione dell'impresa e la cui disciplina è riferita allo studio dei relativi contratti tipici

IL PICCOLO IMPRENDITORE

Art. 2083 c.c.

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Procedure concorsuali
 art. 1, 2 r.d. 267/1942 d.lgs n. 52006
 Attivo patrimoniale < 300.000 €
 Ricavi lordi < 200.000 €
 Debiti < 500.000 €

Parametri europei PMI
 Micro P M
 Numero addetti < 10 / 50 / 250
 Fatturato < 2 / 10 / 50ml
 Attivo patrim. < 2 / 10 / 43ml

✓ Il coltivatore diretto del fondo è colui che coltiva un fondo con il lavoro prevalentemente proprio e di persone della sua famiglia (art. 1647 c.c.)
 ✓ L'artigiano è colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana [...] svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (art. 2 l. 8/08/1985, n. 443) - Può avvaltersi di dipendenti e facilmente scivola nella categoria della micro impresa o addirittura del lavoratore autonomo
 ✓ Il piccolo commerciante è a fini previdenziali colui che esercita un'attività di commercio ambulante con lavoro prevalentemente proprio e dei familiari

s.a. 2013/2014 - Prof. M. Saracè

Diritto commerciale

IL PICCOLO IMPRENDITORE

Art. 2082 c.c.

E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata diretta alla produzione e/o scambio di beni o servizi


la nozione individua UN MODELLO DI COMPORTAMENTO o meglio UNA SEQUENZA DI COMPORTAMENTI COORDINATI STRUTTURALMENTE E FUNZIONALMENTE. I cui tratti distintivi sono:

- ✓ **Esercizio professionale: attività svolta in modo abituale, anche se non esclusiva e non continuativa**
 - ✓ **Carattere economico: attività svolta con metodo economico, idoneo in astratto a consentire risultati utili a remunerare i fattori di produzione**
 - ✓ **Organizzazione: attività esercitata utilizzando non solo il proprio lavoro ma altri fattori di produzione (cose, intangibile, lavoro) tutti finalizzati ad un risultato utile programmato**
 - ✓ **Produzione/Scambio di beni o servizi: creazione di nuove utilità, non mero consumo**
- Non sono presenti nella definizione:**
 lo scopo di lucro (massimizzazione del profitto e appropriazione dello stesso da parte del titolare)
 la licità o la regolarità dell'attività (non incidono sul carattere imprenditoriale)

s.a. 2013/2014 - Prof. M. Saracè

Diritto commerciale

FORME (SOGETTIVE) DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA



Diritto commerciale

s.a. 2013/2014 - Prof. M. Sarale

LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

- Registro delle imprese (art. 2188 ss. c.c.) = Pubblicità legale**
Oggi l'obbligo è esteso a tutti gli imprenditori e alle società professionali e tra avvocati
- Scritture contabili obbligatorie (art. 2214 ss. c.c. - 2709 ss. c.c.)**
Con esclusione del piccolo imprenditore ma esteso alle imprese agricole se in forma societaria o per accedere ai contributi europei
- Rappresentanza commerciale (art. 2203 ss.)**
Dubbi per il piccolo imprenditore la cui organizzazione non richiede di regola figure di ausiliari con funzioni apicali (istitutori, direttori generali)
- tutela dell'azienda e del suo trasferimento (art. 2556 s.s. c.c.)**
Esteso alle imprese agricole per connessione per quanto riguarda il divieto di concorrenza
- Disciplina dell'insolvenza (legge fallimentare - R.D. 267/1942 e s.m.i.)**
accordi di ristrutturazione dei debiti possono essere concessi all'imprenditore agricolo (Art. 23 comma 43, DL 98/2011 conv. l. 111 /2011)
accordi di ristrutturazione del debito per comporre le crisi da sovraindebitamento sono consentiti anche a chi non è fallibile (piccoli imprenditori, debitori civili) L. 3/2012

Diritto commerciale

s.a. 2013/2014 - Prof. M. Sarale

LO STATUTO GENERALE DELL'IMPRENDITORE

- tutela dei segni distintivi (ditta, insegna e marchio) e delle private industriali (brevetti, know how)**
Art. 2563 ss. c.c. - codice proprietà industriale d.lgs. 30/2005
- Forme di cooperazione e aggregazione tra imprese (consorzi contratti di rete J.V.)**
Art. 2602 ss. c.c. , l.n. 33/2009 s.m.i.)
- tutela della libertà di concorrenza (normativa Antitrust, repressione della concorrenza sleale, della pubblicità ingannevole e delle pratiche commerciali scorrette)**
art. 2598 s.s. e l. 287/1990 - art. 101 (ex 81) Trattato FUE)
- contratti di impresa (sia nei rapporti tra imprese e consumatori, sia nei rapporti tra imprese)**
Cod. cons. d.lgs. 206/2005, l. 192/1998 sulla subfornitura
- pubblicità anagrafica nel Registro delle imprese (art. 2188 ss. c.c.)**
Oggi l'obbligo è esteso a tutti gli imprenditori e alle società professionali e tra avvocati

Diritto commerciale

s.a. 2013/2014 - Prof. M. Sarale


LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE E COLLETTIVO

- Interessi da tutelare:**
- 1. L'identità e riconoscibilità dell'impresa nel mercato
 - 2. la conservazione dell'organizzazione produttiva
 - 3. gli interessi dei terzi
 - 4. le aspettative dei creditori
 - 5. la collettività
 - 6. lo stesso soggetto imprenditore
- soprattutto con riferimento alle imprese commerciali non piccole
- Le regole del c.d. Statuto dell'imprenditore (commerciale) mirano a trovare un equilibrio tra i diversi interessi in gioco

Diritto commerciale

s.a. 2013/2014 - Prof. M. Sarale


LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE



s.s. 2013/2014 - Prof. M. Sanna

Diritto commerciale


LO STATUTO DELL'IMPRESA



s.s. 2013/2014 - Prof. M. Sanna

Diritto commerciale


IL BILANCIO



s.s. 2013/2014 - Prof. M. Sanna

Diritto commerciale

LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE



s.s. 2013/2014 - Prof. M. Sanna

Diritto commerciale

Rileggi l'art. 2135 c.c.

Gino B., titolare dell'impresa individuale "Azienda Agricola Casarata Antica Torre", svolge attività di allevamento di animali, da latte utilizzando ben cinque fondi veramente distaccati oltre all'utilizzo di immobili e terreni di un valore stimato di circa 2 miliardi di euro; negli ultimi anni ha contratto anche numerosi debiti sia verso i fornitori di mangimi e altre materie prime (per quasi 800 mila euro) sia verso banche e dipendenti, per oltre 1,5 miliardi di euro. Preoccupato per la crescita dei suoi debiti, Gino valuta la possibilità di fare un accordo con i creditori o di richiedere addirittura il fallimento.

- 1) Potrà essere dichiarato fallito? *NO perché è un imprenditore*
- 2) Se avesse costituito una società agricola per azioni la situazione sarebbe stata diversa?
- 3) Quali adempimenti dovrebbe rispettare l'impresa agricola nella forma evoluta in forma individuale e quali invece sono necessari nella forma societaria? *REGOLAMENTO DELLA SOCIETA'*

Diritto commerciale

s.s. 2013/2014 - Prof. M. Sarelli

Rileggi l'art. 2193 c.c.

La società in nome collettivo FER di Federico Rossi e C., composta da tre soci, è amministrata dal suo fondatore F. Rossi, il quale a seguito di sopraggiunti impegni e per avanzare dell'età si dimetta. Le dimissioni vengono scritte nel Registro delle imprese unitamente alla nomina del nuovo amministratore, indicato, per designazione unanime dei soci nel socio Verdi. Un importante cliente della società, per un lungo periodo assente dall'Italia per motivi di affari, si rivolge a Rossi e lo convince a concludere un contratto per la fornitura di alcuni materiali. La società, avendo modificato le linee di produzione, non è in grado di soddisfare la richiesta e intende liberarsi dall'impegno contrattuale.

- 1) La società può legittimamente considerarsi non impegnata dal contratto concluso da Rossi in nome della FER? *SI, LA SOCIETA' NON E' QUANTIFICATA NELLA PERSONA DI ROSSI, MA E' QUANTIFICATA NELLA PERSONA DELLA SOCIETA' CHE HA CONCLUSO IL CONTRATTO. ROSSI E' SOLO UN RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'.*
- 2) Quale rilevanza può avere la buona fede del cliente e la sua oggettiva difficoltà ad acquisire informazioni sulla struttura amministrativa della società?
- 3) Quale sorte avrebbe seguito il contratto concluso da Rossi nel caso in cui dal Registro imprese non risultassero indicazioni sulle regole di amministrazione della FER?

Diritto commerciale

s.s. 2013/2014 - Prof. M. Sarelli

Rileggi gli Artt. 2709 - 2711 c.c.

La società Alfa, che produce articoli sportivi, ha fornito a Giovanni, titolare di un grande magazzino per la vendita all'ingrosso dei medesimi articoli, ingenti quantità di prodotti che non sono stati pagati. Quando sollecita i pagamenti Giovanni contesta gli importi e Alfa lo cita in giudizio.

- La società Alfa potrà allegare le sue scritture contabili, per provare il suo credito? *SI, MA SOLO SE LE SONO STATE RENDUTE.*
- 1) Sono responsabilità Tenute
 - 2) La contabile Alfa a suo verso un imprenditore
 - 3) Se contabile Alfa relativa a rapporti inerenti
 - 4) E' escluso il rapporto
- Quali requisiti devono essere rispettati affinché il giudice consideri sufficiente la prova? *PROVA PER ALFA, PROVA PER GIOVANNI, PROVA PER ALFA, PROVA PER GIOVANNI, PROVA PER ALFA, PROVA PER GIOVANNI*

Diritto commerciale

s.s. 2013/2014 - Prof. M. Sarelli

Rileggi gli artt. da 2203 a 2213 c.c.

L'impresa di costruzioni Alfa spa nomina Aldo direttore generale di un complesso residenziale in costruzione e iscrive la sua nomina nel registro della impresa, senza ulteriori specificazioni. Visti i prezzi interessanti della utià immobiliare, Aldo realizza numerose vendite ai clienti a condizioni vantaggiose. L'amministratore delegato Bruno, irritato per le facilitazioni di pagamento concesse, dipiroma revoca l'incarico di Aldo e cita in giudizio gli acquirenti sostenendo che le vendite concluse sono inefficaci in quanto sottoscritte da un soggetto non autorizzato espressamente ad alienare immobili.

- Quali limiti incontra un direttore generale posto a capo di un'impresa o di un ramo d'azienda? *NON HA POTERE DI RAPPRESENTAZIONE, MA SOLO DI AMMINISTRAZIONE.*
- A quali condizioni gli eventuali limiti convenzionali sono opponibili a terzi?
- Fino a che punto si possono introdurre limiti convenzionali ai poteri di un insitore?

Diritto commerciale

s.s. 2013/2014 - Prof. M. Sarelli

L'AZIENDA E I RAPPORTI DI LAVORO

1. In caso di trasferimento di azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (...)

2. Il cedente e il cessionario sono obbligati in solido ...

4. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore - le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda - può rassegnare le proprie dimissioni (...)

art. 2112

5. Si intende per **trasferimento d'azienda** qualsiasi operazione che in seguito a cessione contrattuale o fusione (o scissione) comporti il mutamento nella titolarità di una attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziata o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato (ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda).

Le disposizioni del presente articolo si applicano al trasferimento di **parte dell'azienda** intesa come articolazione funzionalmente autonoma di attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

s.a. 2013/2014 - Prof. M. Sgorio

Diritto commerciale

IL DIVIETO DI CONCORRENZA

Salvo patto contrario, **chi aliena un'azienda commerciale deve astenersi, per un massimo di cinque anni, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze possa sviare la clientela dall'azienda ceduta**

art. 2557 c.c.)

quando si applica il divieto e a chi si applica?

- ❖ scioglimento di comunione di azienda ...
- ❖ scioglimento di società con assegnazione dell'azienda a un socio ...
- ❖ vendita della partecipazione sociale ...
- ❖ soci di società venditrice ...
- ❖ amministratori di società venditrice ...

cosa si intende per iniziare?

- ❖ diventare socio di una società ...
- ❖ assumere la carica di amministratore di una società ...
- ❖ rientrare in possesso dell'azienda al termine dell'affitto ...

s.a. 2013/2014 - Prof. M. Sgorio

Diritto commerciale

LA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI

art. 2558

Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa.

- A) Il trasferimento è automatico e significa che non è necessario il consenso del contraente ceduto (# art. 1406 c.c.)
- B) Solo i contratti fondati sulle qualità personali del terzo contraente necessitano di una manifestazione di consenso del terzo per poter 'seguire' l'azienda trasferita (contratti personalissimi)
- C) le qualità personali dell'imprenditore alienante o un mutamento nelle caratteristiche dell'organizzazione tale da influenzare le condizioni contrattuali o la stessa stipulazione del contratto possono costituire giusta causa per recedere dal contratto: il recesso spetta al contraente ceduto, non all'alienante o all'acquirente che potevano disciplinare diversamente i loro rapporti escludendo dal trasferimento il contratto in oggetto

s.a. 2013/2014 - Prof. M. Sgorio

Diritto commerciale

qui è diverso e contratto nuovo!

I CREDITI E I DEBITI

crediti art. 2559

la cessione ha effetto dal momento dell'iscrizione nel registro imprese del trasferimento dell'azienda anche senza notifica al debitore. L'iscrizione sostituisce la notifica al debitore ceduto o l'accettazione di questo, previste per la cessione di credito nel diritto comune (artt. 1265 e 2914, n. 2, c.c.)

debiti art. 2560

l'alienante è liberato solo con il consenso del creditore (regola generale di diritto privato)
se l'azienda è commerciale c'è accollo cumulativo, quindi rispondono sia l'alienante sia l'acquirente per i debiti che risultano dalle scritture contabili obbligatorie

NB: Gli artt. 2559 e 2560 regolano i rapporti esterni, non quelli tra acquirente e alienante, i quali possono disciplinare come ritengono opportuno e conveniente rispetto al corrispettivo pattuito la sorte dei crediti e dei debiti

s.a. 2013/2014 - Prof. M. Sgorio

Diritto commerciale

LA PUBBLICITÀ
(messaggi pubblicitari)

- denigrazione
- appropriazione pregi
- confusione

Repressione della Pubblicità ingannevole (d.lgs. 145/2007)

Pratiche commerciali scorrette (d.lgs. 206/2005)

Codice di autodisciplina pubblicitaria

possibile mezzo di concorrenza sleale

interesse pubblico ad una corretta informazione in quanto la tutela dei consumatori passa anche attraverso un buon livello di comunicazione pubblicitaria

Interesse degli operatori alla correttezza dell'informazione pubblicitaria

scritto dalle parti più avvisate dagli imprenditori e dai pubblicitari

chi aderisce a questo codice di impegno e viene comunque rispettato di questi principi

È UN CODICE PRIVATO

pubblicità da usi si può pubblicizzare indiscriminatamente vol es piuttosto che tavolo di un foglio riconoscibile

Codice dell'Autodisciplina della comunicazione commerciale

Art. 1 - Lealtà pubblicitaria
La pubblicità deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciò che possa screditarla.

Art. 2 - Pubblicità ingannevole
La pubblicità deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l'identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti.

Art. 6 - Dimostrazione della verità dei messaggi
Chimique si vale della pubblicità deve essere in grado di dimostrare, a richiesta del **Giudice** del Comitato di controllo, la veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni e la consistenza delle testimonianze usate

Art. 7 - Identificazione della pubblicità
La pubblicità deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei mezzi in cui, oltre alla pubblicità, vengono comunicati al pubblico informazioni e contenuti di altro genere, la pubblicità inserita deve essere nettamente distinta per mezzo di idonei accorgimenti.

Art. 8 - Superstizione, credulità, paura
La comunicazione commerciale deve evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità e, salvo ragioni giustificate, della paura.

Art. 9 - Violenza, volgarità, indecenza
La pubblicità non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti.

Art. 10 - Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona
La pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini. La pubblicità deve rispettare la dignità della persona umana in tutte le sue forme ed espressioni.

MERCATO → luogo d'incontro tra domanda e offerta

si è nato l'ANTI-TRUST negli Stati Uniti nel 1890

In Italia solo nel 1990 prima venivano usate per il postumo e poi per la concorrenza

all'accusamento dell'Procuratore

LA LIBERTÀ DI CONCORRENZA
ART. 41 COST. - ART. 2595 C.C.

- Vincoli agli accordi di limitazione della concorrenza (art. 2596)
- Obblighi imposti al monopolista (art. 2597): obbligo di contrarre - parità di trattamento
- Divieto di abuso (contrattuale) di dipendenza economica (art. 9) L. 192/1998
- Divieto di intese che possano impedire, restringere o falsare la concorrenza
- Repressione dell'abuso di posizione dominante
- Controllo delle concentrazioni → emanato nel '99, e venne è ART. 2602 → disciplinare i concetti

ART. 2602 → disciplinare i concetti

controllo all'inizio e di conseguenza la concorrenza, ora non è più di un'informazione

si è passati dal monopolista (valido solo in chi lo ha ottenuto) ad un mercato (valido per tutti, con un meccanismo di concorrenza)

codice del mercato di norme ispirate dalle comunità europea

CONSUMO x tutela e interesse delle consumatrici

L'IMPRESA E IL MERCATO
LA TUTELA DELLA CONCORRENZA

Normativa antitrust

Art. 2, L. 287/1990; art. 101 TFUE ex 81 Tratt. Roma

Art. 3, L. 287/1990; art. 102 TFUE ex 82 Tratt. Roma

Art. 5, L. 287/1990; Reg. 139/2004

Intese e accordi limitativi della concorrenza

Abusi di posizione dominante

Concentrazioni

ANT-TRUST → equilibrio tra interessi dell'impresa e interesse del mercato

Intese e accordi limitativi della concorrenza → acquisto di un'azienda o prodotto o servizio (Carnaro e Tullio)

Abusi di posizione dominante → no trattato di operatori in un mercato

© Proprietà riservata dell'autore - Digitalizzazione e distribuzione a cura del CENTRO APPUNTI - Corso Luigi Einaudi, 55 - Torino / Pagina 49 di 214



20

L'AZIENDA E I RAPPORTI DI LAVORO

Rileggi l'art. 2112 c.c.

La società Andrea da Grosseto gestisce una scuola privata nella quale lavorano come dipendenti una cinquantina di persone tra insegnanti e personale amministrativo. Gli affari della società non vanno molto bene e con tale pretesto la AdG licenzia Laura, insegnante particolarmente attiva nelle rivendicazioni sindacali. Poco dopo fallisce e il curatore del fallimento fittizia l'azienda scolastica alla Chiron spa. Nel frattempo Laura ha ottenuto dal giudice del lavoro la dichiarazione di illegittimità del licenziamento con obbligo di reintegra nel posto di lavoro e si rivolge allora alla Chiron per ottenere gli arretrati e il rientro a scuola, oltre al pagamento degli stipendi relativi. La Chiron di lì a poco risolve il contratto di affitto e l'azienda ritorna alla AdG.

Può Laura invocare la tutela di cui all'art. 2112 c.c.? **NO**

La spa Alfa decide di affidare all'esterno, ad una cooperativa di produzione e lavoro, tutte le attività di manutenzione dello stabilimento nonché alcuni altri servizi a basso valore aggiunto, quale la posta interna, il facchinaggio etc. A tal fine crea una divisione G1 nella quale trasferisce tutti i dipendenti addetti alle mansioni sopra indicate e tratta con la cooperativa la cessione di azienda consistente nella divisione stessa. Stipula poi con la cooperativa un contratto di appalto di servizi per ricevere le stesse prestazioni. I lavoratori sono molto scontenti e non ritengono che il passaggio alla cooperativa sia l'unica strada.....

s.s. 2013/2014 - Prof. M. Smeili

Diritto commerciale



23

IL DIVIETO DI CONCORRENZA

Giacomo propone a Giovanni di inserire nel contratto di compravendita dell'officina meccanica una clausola che lo impegna a non intraprendere un'attività in concorrenza per il periodo di un anno. Giovanni, vista l'età di Giacomo, conviene che si tratti di una cautela più che sufficiente. Dopo poco più di un anno però Giacomo, sollecitato dagli amici e dai vecchi clienti, affitta una piccola officina non molto distante e ricomincia a riparare le auto. Più Giovanni invoca la norma che pone il divieto di non concorrenza per cinque anni dal trasferimento.....

s.s. 2013/2014 - Prof. M. Smeili

Diritto commerciale

Giacomo, abile meccanico in pensione, ha avviato una attività di riparazione autoveicoli e motorcicli che con il tempo si è ingrandita. Ha comprato a credito costosi macchinari per effettuare test sulle vetture in riparazione, ha spostato l'azienda dal garage di casa ad un grande capannone preso in leasing, nel quale oltre a numerose postazioni di lavoro ha attrezzato anche uno spazio per esporre auto e motorcicli usati in vendita. Ha assunto anche cinque ragazzi come lavoratori dipendenti e un paio di apprendisti. Deciso ormai a ritirarsi, propone a Giovanni di acquistare la sua officina.

Chi dovrà finire di pagare i suoi debiti? **Emmanuel**

Il contratto di leasing dovrà essere risolto? **NO**
I suoi ragazzi verranno licenziati? **NO**

Dato che alcune vetture non sono ancora state pagate, chi incasserà i corrispettivi **Giovanni**

s.s. 2013/2014 - Prof. M. Smeili

Diritto commerciale



21

Dopo aver raggiunto un accordo con Giovanni, Giacomo si accorge che alcune attrezzature ricomprate nell'azienda del valore di alcune migliaia di euro potrebbero però essergli comunque utili e vorrebbe pertanto escludere dalla vendita, e vorrebbe anche chiudere i rapporti con un fornitore di ricambi usati che a suo avviso non si è mai comportato troppo onestamente. Il commercialista ha suggerito a Giacomo di stipulare il contratto per atto pubblico, ma per evitare le spese notari Giovanni vorrebbe una scrittura privata.

Giovanni potrebbe rifiutarsi di comprare l'azienda senza queste attrezzature e impedirgli di scegliere il contratto con il venditore? **SI**

La scrittura privata, senza neppure l'intervento del notaio per l'autentica di firma, sarà sufficiente per tutelare adeguatamente le parti? **SI**

Il contratto di vendita potrà essere iscritto nel registro delle imprese? **NO**

s.s. 2013/2014 - Prof. M. Smeili

Diritto commerciale

L'IMPRESA

L'impresa costituisce l'attività dell'imprenditore

con un contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, il cui svolgimento è il presupposto indispensabile per l'attribuzione delle qualità di imprenditore

Per esercitare l'attività, l'imprenditore deve:

- organizzarsi ed organizzare
- deve porre in essere gli atti per far vivere l'impresa

Perché si possa parlare di attività d'impresa occorre che il soggetto esercitante un'attività economica abbia predisposto l'organizzazione dei fattori produttivi, e cioè dei mezzi patrimoniali e delle persone, e che questa organizzazione sia rivolta al mercato

Il libero professionista non è un imprenditore perché non organizza i fattori della produzione

La vita dell'impresa prende forma negli atti d'impresa; tra i contratti che riguardano l'attività d'impresa troviamo:

1. contratti che servono ad organizzare l'attività stessa (es. contratto di locazione dell'immobile sede dell'impresa)
2. i rapporti che riguardano non tanto l'organizzazione quanto la vita quotidiana dell'impresa (es. contratti con fornitori e utenti)

Due sono le caratteristiche dei contratti d'impresa:

- **INSUSCIBILITÀ** alle vicende personali dell'imprenditore
- **TRASFERIBILITÀ**, trasferimento automatico del contratto in capo al cessionario dell'azienda senza bisogno del consenso del contraente

I criteri per individuare i contratti d'impresa sono:

- **INFORMATIVO**, i contratti possono essere posti in essere solo da un imprenditore (rapporto di lavoro subordinato, contratti bancari...)
- **FUNZIONALE**, contratti che pur non rientrando tra i contratti d'impresa, in base al loro contenuto sono naturalmente commerciali (cioè che sono posti in essere da uomini che operano) (trasporto, mediazione, commissione...)

MECCANISMO: luogo di destinazione dell'attività d'impresa in cui viene elaborato il diritto contrattuale e un luogo strutturato in cui sono allocate le strutture sociali, economiche e giuridiche che rendono possibile ed organizzato la circolazione dei beni e dei servizi

La realtà globale dell'impresa è costituita da aspetti:

- SOGGETTIVI, l'imprenditore come soggetto
- FUNZIONALI, l'impresa come attività economica
- OGGETTIVI, l'azienda come complesso di beni per l'attuazione della funzione

ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'IMPRESA

A) ATTIVITÀ ECONOMICA: è l'attività tesa ad indicare uno serie di atti finalizzati ad uno scopo, nel senso che egli atto che l'imprenditore compie serie all'esercizio dell'impresa o, più in particolare a realizzare la produzione o lo scambio di uno o più beni di uno o più beni determinati

B) ORGANIZZAZIONE: è l'attività che viene organizzata

per produrre o per scambiare beni e servizi occorrono mezzi patrimoniali da impiegare e uomini che lavorano. È l'imprenditore coordina questi che sono i fattori della produzione e cioè capitali e lavoro

L'organizzazione serve a individuare il complesso tra le attività produttive che in quanto organizzate, assumono le caratteristiche d'impresa e quelle dell'attività, per essere dirette a produrre beni o servizi, nel senso che il carattere d'impresa proprio perché nel senso organizzate (in senso del libero professionista)

C) PROFESSIONALITÀ: l'imprenditore che esercita le proprie attività economiche professionalmente

IL TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA (art 2558)

Con trasferimento d'azienda si intende qualsiasi operazione che in seguito a cessazione contratto o fusione comporta il mutamento della titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, e consecutiva nel trasferimento la propria identità.

→ I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere periti per iscritto (anche un accordo orale ha validità, ma si potrebbe creare un problema nel caso di un contenzioso tra le parti, poiché verrebbe a mancare elementi probatori), salvo l'esercizio delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che lo compongono e per la perfezione materiale del contratto.

I contratti, in forma pubblica o scrittura privata autografa, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di 30 gg a cura dell'notario rogante o dell'emittente.

La proprietà si può trasferire:

1. ATTO TRA VIVI A TITOLO ONEROSO (anche corrispettivo) → vendita o permuta (beni mobili = forma libera)
beni immobili = forma scritta)
→ conferimento in società (soc pers. = forma libera)
soc cap = forma scritta)
2. ATTO TRA VIVI A TITOLO GRATUITO → donazione
3. MORTIS CAUSA (eredità) → è la più pericolosa: se gli eredi sono più di uno conviene di più che si crei una società di fatto, con per parte rappresentanza

Il godimento dell'azienda può essere trasferito o costituito:

1. A TITOLO DI DIRITTO REALE → usufrutto, tramite atto pubblico
2. A TITOLO DI RAPPORTO OBBLIGATORIO → affitto (> 9 anni = forma libera)
< 9 anni = forma scritta)

Il trasferimento d'azienda può anche essere portato, in tutto o in parte, a un nuovo titolare.

LA CONCORRENZA

Il principio costituzionale sancito dalla lettera di iniziativa economica (art 41 Cost. "l'iniziativa economica privata è libera") si traduce nella possibilità che sul mercato dell'offerta e della domanda di determinati beni o servizi operino una pluralità di soggetti, quali produttori o intermediari, ciascuno dei quali, tende a conquistare una fetta sempre più consistente della clientela.

In un sistema così fatto, l'eventuale competizione tra le imprese si può come conseguenza della presenza di una pluralità di operatori (sistema concorrenziale) il principio della lettera di concorrenza significa l'assunto di inseparabilità alla conquista del mercato con gli strumenti che, in un sistema di concorrenza perfetta, dovrebbero essere i soli ad assicurare il successo o l'insuccesso della singola impresa, quali la qualità del prodotto offerto e il prezzo competitivo rispetto a quello praticato da altri imprenditori.

Limitazioni legali alla libertà di concorrenza

Il principio di lettera di concorrenza può essere condizionato da disposizioni di carattere legislativo che:

- o precludono ai privati l'accesso a determinati settori del mercato, riservati o allo stato o a enti pubblici
- o limitando la libertà di determinate parti del mercato: si verifica una o volte che siano in gioco interessi più generali della collettività

atti autonomi di non concorrenza

→ accordi che hanno come funzione esclusiva quella della limitazione della concorrenza.

Essi possono contemplare sia restrizioni a carico di una sola delle parti (parti unilaterali) con o senza corrispettivo, sia reciproche (autefici).

Tre sono gli atti che vengono tutelati dall'art 2598:

1. ATTI CONFUSORI: serie di comportamenti che consistono nella creazione e l'uso di segni o simboli prodotti o servizi protetti da un'impresa concorrente, sfruttandone così l'accreditamento verso il pubblico.

Si distinguono 2 categorie:

• **ATTI DI CONFUSIONE TIPICI:**

- uso di nomi o segni distintivi essenzialmente usati da altri

- imitazione servile dei prodotti di un concorrente

riproduzione delle forme del prodotto di abbuio funzione individualmente della sua provenienza da una determinata impresa

• **ATTI DI CONFUSIONE ATIPICI:**

comportato con qualsiasi mezzo di atti idonei e anche confusori con i prodotti e con l'attività di un concorrente abbacchiando una modalità serie di comportamenti che consistono nell'imitazione delle forme e dei segni distintivi sono lo stesso, dove si confonde i consumatori sulla ricezione dell'offerta delle imprese concorrenti (imitazione materiale pubblicitaria, slogan, tipo o colore) ed i mezzi di trasporto...

2. ATTI DI DENIGRAZIONE: è il comportamento di chi "diffonde notizie" o apprezziamenti sui prodotti o sull'attività di un concorrente idonei a deteriorare e offuscare

il divieto presommo dalla riproduzione o verso del vero delle notizie o degli apprezzamenti negativi la linea di confine ha fatto ed illecito dovrebbe essere costituito dall'ipotesi in cui la divulgazione di apprezzamenti negativi venisse legata a dati dei quali sia stato accertato e accertato e tipicamente identificabili

tra questi distinguono quindi:

• **pubblicità comparativa con aggettivi**

• **pubblicità superlativa** → quella che mira ad esaltare una presunta superiorità assoluta delle proprie attività e del proprio prodotto

Le ipotesi tipiche più frequenti sono:

- applicazione di patti o condizioni contrattuali ingiustamente gravose
- rifiuto di contrarre con chi ne faccia richiesta
- applicazione di condizioni diverse per prestazioni equivalenti
- accordi segreti

• **CONCENTRAZIONI**: è il processo in cui esito consente ad un'impresa di rafforzarsi sul mercato attingendo ad economie esterne.

Processo il cui risultato è una diminuzione del numero degli operatori indipendenti

A differenza delle fusioni e degli obblighi che sono di carattere successivo e repressivo, quello delle concentrazioni è preventivo e voluntario, dovendo qualsiasi accordo del genere, essere preventivamente notificato all'Autorità giocante

Sono ritenute dalla legge operazioni di concentrazione:

- fusioni / acquisizioni tra società
- cessazione del controllo
- formazione di un'impresa comune

SEGUI DISTINTIVI E PROPRIETÀ INDUSTRIALE

L'intera materia della proprietà industriale è trattata nel codice della PROPRIETÀ INTELLETTUALE (CPI) emanato in vigore nel 2005 e successivamente oggetto di un decreto correttivo nel 2010

Possiamo fare una distinzione tra:

- **DIRITTI TITOLATI**: cose acquistate mediante registrazione o brevetto e sono:
 1. marchi registrati
 2. disegni e modelli di utilità e modelli ornamentali
 3. invenzioni (brevetti)
 4. Topografie di prodotti a semiconduttori
 5. nuove varietà vegetali

- **DIRITTI NON TITOLATI**: cose acquistate per uso di fatto e sono:
 1. marchi non registrati e altri segni distintivi (carte, insegne, nomi di dominio)
 2. indicazioni geografiche e denominazioni d'origine
 3. insegne di aziende commerciali

PRINCIPIO DI UNITARIETÀ: i segni distintivi devono unitariamente indicare l'impresa al fine di non creare confusione per il pubblico; di conseguenza non è possibile usare una ditta, un'insegna, una ragione sociale simile o uguale ad un marchio di altro imprenditore quando vi possa essere il rischio di confusione tra i due segni.

DIRITTO DI USO ESCLUSIVO E TUTELA CONTRO LE USURPAZIONI / CONTRAFFAZIONI

MARCATTO

È il più importante tra i segni distintivi d'impresa.

Può essere registrato qualsiasi segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, purché idoneo a distinguere il prodotto (parole o combinazioni di parole, nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, combinazioni di colori, forme).

caratteri generali:

- **LICENZA**: atto di licito, non estinto di persona auto conclusivo, si nomi di persona
- **VERITÀ**: non deve ingannare il pubblico, non decettiva
- **NOVITÀ**: non deve confondersi con altri segni già usati
- **ORIGINARITÀ**: capacità distintiva rispetto al genere
 - **MARCHI FORTI** → grande capacità protettiva del marchio, possono perdere la capacità distintiva (volgarità, troie)
 - **MARCHI DEBOLI** → possono acquistare capacità distintiva (secondary meaning)


funzione

ha la funzione di contraddistinguere il prodotto commercializzato, consentendo al consumatore di effettuare scelte motivate e distinzioni, rispetto ai concorrenti, da parte dell'utente finale, e accedere attraverso la sua notevole capacità di qualità al prodotto commercializzato.

- MARCHI ORIGINALI**:
1. indicazione di provenienza
 2. indicazione di qualità
 3. selling power (funzione attrattiva o pubblicitaria)

MARCHI COLLETTIVI: registrati da associazioni o consorzi, assicurando il rispetto di determinati standard o provenienze

MARCHI CELEBRI O DI RINOMANZA: consentono la tutela anche per prodotti non affini



BREVETTO PER INVENZIONE

L'invenzione industriale rappresenta l'oggetto del diritto di brevetto e si è spiegata come un'idea di soluzione di un problema tecnico suscettibile di applicazione industriale

Il concetto di invenzione si articola in:

- INVENZIONE DI PRODOTTO
- INVENZIONE DI PROCEDIMENTO

requisiti di brevettabilità

- **NOVITÀ**: un'invenzione non deve essere stata resa nota precedentemente alla sua brevettabilità, e non deve già esistere nello stato della tecnica
- **ORIGINALITÀ**: segue un progresso tecnico
- **LICETÀ**: conformità alla legge
- **INDUSTRIALITÀ**: attività che produce o all'utilizzo industriale

Il diritto di brevetto, della durata di 20 anni, consiste nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato.

→ Il diritto esclusivo si ottiene mediante il deposito di una domanda contenente una dettagliata descrizione dell'invenzione e una o più rivendicazioni che esprimono i confini effettivi della novità.

Il diritto di esclusività si esaurisce una volta che i prodotti protetti siano stati messi in commercio dal titolare.

Il diritto al brevetto spetta all'inventore o al datore del lavoro.

BREVETTI E MODELLI

MODELLI DI UTILE: nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o utilizzo a macchine, stoviglie, utensili, oggetti d'uso.

Tutela per 10 anni

Es: particolare impugnatore x un utensile

BREVETTI ORNAMENTALI: aspetto esteriore di un prodotto di una sua parte, quale risulta dalle caratteristiche della linea, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura, del materiale o del suo ornamento.

Tutela x 5 anni

Es. bottiglia Coca-Cola

3

I SEGNI DISTINTIVI

- DITTA** → IDENTIFICA L'IMPREDITORE (NOME COMMERCIALE) O IN SENSO OGGETTIVO IL COMPLESSO AZIENDALE = SPECIE VERSO I FORNITORI E CLIENTI DIRETTI
- INSEGNA** → IDENTIFICA IL LUOGO DELL'ATTIVITÀ
- MARCHIO** → IDENTIFICA I PRODOTTI O I SERVIZI = SPECIE VERSO I CLIENTI FINALI E UTILIZZATORI DEI BENI O SERVIZI
- DOMAIN NAME** → indirizzo elettronico e segno distintivo

s.a. 2013/2014 - Prof. M. Serie

Diritto commerciale

4

I SEGNI DISTINTIVI La ditta

Contenuto e caratteristiche della ditta:

cognome civile o sigla dell'imprenditore. In aggiunta può avere carattere figurativo in caso di omonimia c'è obbligo di differenziazione

- Ecezioni
- in caso di trasferimento di azienda, l'acquirente può continuare sotto il nome originario = ditta-derivata
 - ammissibilità della ditta irregolare, di pura fantasia

Spesso usata in funzione di marchio generale e per le società anche di denominazione o ragione sociale

Caratteri generali: liceità - verità - originalità (capacità distintiva) novità (obbligo di differenziazione)

s.a. 2013/2014 - Prof. M. Serie

Diritto commerciale

II) L'IMPRESA E IL MERCATO

Segni distintivi e proprietà industriale

L'IMPRESA E IL MERCATO LA PROPRIETA' INDUSTRIALE c.c. 2563-2594 - d.lgs. 30/2005 - CPI

Diritti titolati
Acquisiti mediante registrazione o brevetazione

- Marchi registrati
- Disegni e modelli di utilità e modelli ornamentali
- Invenzioni (brevetti)
- Topografie di prodotti a semiconduttori
- Nuove varietà vegetali

Diritti non titolati
Acquisiti per uso di fatto

- Marchi non registrati e altri segni distintivi (ditta, insegna, nomi a dominio)
- Tutelati nei limiti del preuso
- Indicazioni geografiche e denominazioni d'origine
- Informazioni aziendali riservate

PRINCIPIO DI UNITARIETA': IL DIRITTO ESCLUSIVO SU UN MARCHIO IMPEDISCE ANCHE L'USO IN FUNZIONE DI DITTA

DIRITTO DI USO ESCLUSIVO E TUTELA CONTRO LE USURPAZIONI/CONTRAFFAZIONI

s.a. 2013/2014 - Prof. M. Serie

Diritto commerciale

KNOW HOW ovvero IL SEGRETO INDUSTRIALE

Sono tutelate le informazioni aziendali e le conoscenze o esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, a condizione che

- si tratti di informazioni segrete (non generalmente note o facilmente accessibili per un operatore del settore)
- abbiano un valore economico in relazione alla loro segretezza
- siano sottoposte a misure di protezione sia con strumenti tecnici che giuridici (es. Marcature sui documenti, credenziali riservate di accesso, accordi di confidenzialità, protocolli)

Es. di informazioni tutelabili come Know How

- Informazioni sui prodotti o i procedimenti
- liste clienti e fornitori
- modulistica e procedure per ottenere certificazioni di qualità
- progetti R&D

- strategie di marketing
- analisi di mercato
- metodi di formazione dei prezzi
- strategie di comunicazione promozionale e pubblicitaria

s.a. 20/10/2014 - Prof. M. Sarale

Dritto commerciale

KNOW HOW ovvero IL SEGRETO INDUSTRIALE

Art. 98 CPI
Il legittimo detentore delle informazioni ed esperienze aziendali ha il diritto di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, di

- acquistare
- utilizzare
- rivelare

In modo abusivo tali informazioni a meno che il terzo le abbia conseguite in modo indipendente (reverse engineering)

In caso di violazione:

- ✓ sanzioni previste per la concorrenza sleale
- ✓ sanzioni penali a carico di chi viola i doveri di riservatezza (es. violazione del segreto professionale o divulga segreti industriali)
- ✓ sanzioni disciplinari per il lavoratore infedele (art. 2105 c.c.)
- ✓ risarcimento danni (es. violazione di un patto di non concorrenza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro (art. 2125 c.c.))

s.a. 20/10/2014 - Prof. M. Sarale

Dritto commerciale

BREVETTI PER INVENZIONE

Requisiti di brevettabilità delle invenzioni, intese come "soluzione originale di un problema tecnico"

- Novità = non compresa nello stato della tecnica (novità estrinseca)
- Originalità = segna un progresso tecnico (persona esperta del ramo) (novità intrinseca)
- Liceità = contrarietà alla legge
- Industrialità = attitudine alla produzione o all'utilizzo industriale

Non brevettabili
le scoperte scientifiche
i giochi matematici
i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico
le razze animali

s.a. 20/10/2014 - Prof. M. Sarale

Dritto commerciale

Modelli di utilità/modelli e disegni ornamentali

Nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o utilizzo a macchine, strumenti, utensili o oggetti d'uso
Es. Una particolare impugnatura per un utensile
Tutela per 10 anni

Aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte, quale risulta dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura dei materiali o del suo ornamento
Es. La bottiglietta della coca cola
Tutela per cinque anni

Invenzioni derivate

Disegno industriale

Marchi di forma

s.a. 20/10/2014 - Prof. M. Sarale

Dritto commerciale

14/2/14

L'IMPRESA COLLETTIVA

LE SOCIETÀ LUCRATIVE - PRINCIPI GENERALI

ATTIVITÀ ECONOMICA = organizzata x 80 più in genere collettive
 gruppo e quelle individuali che hanno una
 natura collettiva

SOCIETÀ: modello x la società dell'impresa collettiva
 dal 1990 si può utilizzare una società anche se
 se si parla di impresa individuale, solo può per s.r.l.

a.a. 2013/2014 - Prof. M. Sarale
Diritto commerciale

2

LA DEFINIZIONE

Art. 2247 c.c.
 Con il contratto di società due o più persone
 conferiscono beni o servizi per l'esercizio in
 comune di una attività economica allo scopo
 di dividerne gli utili

La società è contratto bi-plurilaterale

Società semplice
 Società in nome collettivo
 Società in accomandita semplice

La società è anche struttura organizzata
 Può nascere da un atto di fondazione

Società per azioni
 Società a responsabilità limitata
 Società in accomandita per azioni

a.a. 2013/2014 - Prof. M. Sarale
Diritto commerciale

I TIPI DI SOCIETÀ

Principio del numero chiuso (art. 2449 c.c.)
 6 MODELLI DI SOCIETÀ

Attività non commerciale

Attività di mero godimento

Attività commerciale

tutti i tipi previsti dalla legge
 soc. semplice - soc. in nome collettivo -
 soc. in accomandita semplice

tutti i tipi previsti dalla legge ad
 esclusione della società semplice
 s. n. c. - s. a. s.
 s. p. a. - s. a. p. a. - s. r. l.

a.a. 2013/2014 - Prof. M. Sarale
Diritto commerciale

A) Società = contratto
 B) Società = organizzazione
 C) Società = soggetto giuridico

Forma: libera salvo natura del conferimento

Contenuto: prestazioni dovute (promessa di conferimento)
 oggetto sociale (attività)
 causa (divisione degli utili)

Modifiche: consenso di tutti (salvo patto contrario)

- I rapporti tra soci (chi e come si decide)

- I rapporti con i terzi (chi e come rappresenta la società)

- Vicende della partecipazione sociale (come si esce e come si entra nella società)

- Regole per lo scioglimento della società (dell'organizzazione: chi e come si liquida il patrimonio sociale)

a.a. 2013/2014 - Prof. M. Sarale
Diritto commerciale



SCOPO DI LUCRO (scopo fine) # scopo mezzo (attività)

- Diritto alla divisione degli utili - effettivamente conseguiti (in sede di riparto annuale o anche allo scioglimento della società)
- Compartecipazione alle perdite: misura la partecipazione al rischio sotto il profilo interno # responsabilità (verso i creditori sociali)

Di regola (normalmente) la misura degli utili è commisurata in proporzione al valore attribuito al conferimento

Se nel contratto non è assegnato un valore (es. socio d'opera) la partecipazione agli utili può essere determinata dal giudice


Di regola (normalmente) la partecipazione alle perdite è proporzionale alla misura della partecipazione agli utili nelle società personali; Nelle società di capitali, di regola (normalmente) il socio rischia di 'perdere' solo il conferimento e non può essere obbligato a conferire ancora o finanziare la società

a.a. 2013/2014 - Prof. M. Sarelli

Diritto commerciale



ESERCIZIO IN COMUNE DI ATTIVITÀ ECONOMICA



potere di partecipare alla gestione dell'impresa, esercitando i poteri di amministrazione e di rappresentanza

vs. rischio illimitato

potere di scegliere gli amministratori e i rappresentanti

vs. rischio limitato

a.a. 2013/2014 - Prof. M. Sarelli

Diritto commerciale



LA SOCIETÀ E' CONTRATTO DI DURATA

de durata (per il giudicato 10. uol
è prevista che gli utili c'è la
società è costituita
gruppo in attività

- di norma, è costituita con un termine di durata (v. il punto 9 dell'art. 2295)
- La scadenza del termine comporta una causa di scioglimento della società con conseguente messa in liquidazione.
- La mancata indicazione del termine o l'indicazione che la società "è costituita a tempo indeterminato" non è però causa di nullità della stessa. A seconda del tipo di società, la mancanza del termine porterà al riconoscimento di un diritto di recesso con regole diversamente articolate (no a vincoli perpetui)
- Il termine di durata può essere prorogato, con il consenso di tutti i soci (trattandosi di modifica del contratto) oppure con la continuazione dell'attività da parte di tutti i soci (nel qual caso la società continuerà a tempo indeterminato)

a.a. 2013/2014 - Prof. M. Sarelli

Diritto commerciale



LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- La società è organizzazione di persone (gruppo organizzato) dalla quale scaturisce un soggetto giuridico (titolarità di diritti e obblighi)
- Le regole che presidono al funzionamento dell'organizzazione hanno effetto anche nei confronti dei terzi (effetti erga omnes)
- L'autonomia contrattuale nel designare le regole di funzionamento è molto ampia nelle società personali mentre subisce alcune limitazioni - nell'interesse dei terzi, dei creditori e dei soci minoritari - nelle società di capitali
- Il regime di responsabilità non è liberamente disponibile ed è prefissato rigidamente dalla legge in relazione al tipo sociale
- Necessità di separare concettualmente il momento deliberativo da quello attuativo/gestionale e rappresentativo
- Possibilità di modificare in ogni momento la struttura organizzativa, mediante una modifica del contratto originario

a.a. 2013/2014 - Prof. M. Sarelli

Diritto commerciale



Categorie tipizzate di comportamenti scorretti

Le pratiche ingannevoli (art.21 c. cons.)

- contenenti informazioni non rispondenti al vero
- anche se corrette, idonee a indurre in errore il consumatore medio
- omissioni di informazioni rilevanti necessarie a prendere decisioni consapevoli.
- affermazioni false sul diritto di utilizzo di marchi o di adesione a codici di condotta
- offerte di prodotti dei quali non si ha disponibilità immediata
- tecniche di pubblicità redazionale mascherata
- false dichiarazioni sulla durata di una promozione
-

Le pratiche aggressive (art.24 c. cons.)

- molestie fisiche o psicologiche che possano limitare considerevolmente la libertà di scelta
- trattenerne il cliente nei locali commerciali
- tentativi ripetuti di accedere all'abitazione del consumatore
- prese di contratto ripetute sia telefoniche sia a via internet
- richieste non ragionevoli di documentazione dei danni subiti a fini risarcitori
- rivolgere messaggi ai bambini
- inviare prodotti non richiesti e pretendere la restituzione o il pagamento
- promettere false vincite o indurre a credere che si sia già vinto un premio



In attuazione delle direttive CEE viene emanato il D.lgs. 145/2007 (che sostituisce il D.lgs. 74/1992) sulla **pubblicità ingannevole e sulla pubblicità comparativa**

Ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse può presentare istanza all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato

L'Autorità garante ne inibisce la continuazione e ne rimuove gli effetti, avvalendosi anche della Guardia di finanza

Se le decisioni non vengono rispettate può infliggere sanzioni pecuniarie

E' ingannevole qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la presentazione, è «idonea a indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivoltae che a causa del suo carattere ingannevole possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che per questo motivo leda o possa ledere un concorrente» (art. 2)

La **comparazione** è lecita se

- Non è ingannevole
- Confronta beni o servizi intercambiabili
- Confronta caratteristiche essenziali, pertinenti e verificabili
- Non ingenera confusione
- Non causa discredito o denigrazione
- Non trae indebito vantaggio dalla notorietà di segni o prodotti di un concorrente



Ogni cittadino/consumatore
Ogni associazione di consumatori può
effettuare segnalazioni al Comitato di controllo

Il Comitato opera con un'azione di *moral suasion*, invitando a modificare i messaggi che presentano scorrettezze; se il messaggio è manifestamente contrario al codice può emettere ingiunzioni di desistenza; svolge un controllo preventivo su richiesta degli interessati

Ogni azienda
può presentare istanze dirette al Giurì di
Autodisciplina

Il Giurì, composto da esperti indipendenti e imparziali, giudica i messaggi pubblicitari su domanda del Comitato o delle aziende. Se il messaggio è in contrasto con le norme del Codice ne ordina la cessazione. La decisione viene sempre pubblicata sul sito dell'Istituto.

representanza commerciale: deriva dalla funzione in concreto esercitata dal rappresentante nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa

representanza civile: deriva dalla procura, cioè da un atto di conferimento esperitativo e potere rappresentativo per singoli atti o specifiche categorie di essi.

Utile distinguere delle società tra loro ed distinguere tra:

1 SOcIETÀ SEMPLICE: avente ambito e attività commerciale; cioè assume rilevante del vincolo sociale verso l'esterno e quindi una sostanziale imputazione degli effetti dell'attività sociale direttamente nei confronti dei singoli soci, come accade nelle attività private.

A differenza delle altre società commerciali, il vincolo sociale di nome non si estende verso i Terzi, in quanto nella gestione di affari civili ciascuno dei soci risponde personalmente e non quale organizzazione collettiva, come nelle commissioni.

2 SOcIETÀ IN FORME COLLETTIVE: l'autonomia patrimoniale è totale, in quanto il contratto spiega effetti verso i Terzi attraverso l'esternalizzazione del vincolo.

I soci hanno la rappresentanza delle società, come mandatori degli atti e non quali gestori di un patrimonio collettivo.

Ciascuno dei soci però agisce direttamente, a tutela della propria carica sociale. Il danno arrecato dalla cattiva gestione dell'amministratore: ricade direttamente sul patrimonio del socio, non essendo coeso a questo un patrimonio distinto da quello individuale di ciascuno dei soci.

→ la società semplice rimane lo modello di disciplina di un'offesa privata tra le parti, gestibile con regole affini a quelle della comunione e una limitate ai soci più esperitativo previsti.

RAPPORTO CON I TERZI

1. la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore; esso si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale
2. I creditori della società possono far valere i loro diritti:
 - a) sul patrimonio della società
 - b) sul patrimonio personale dei soci che hanno agito per la società
 - c) sul patrimonio comune degli altri sociil loro richiesta del pagamento può attivarsi inizialmente su quale bene sociale le credenze si può agevolmente soddisfare
3. I creditori personali possono chiedere la liquidazione della quota del socio e gli altri beni con esso affiacati. Possono rivolgersi agli utili e chiedere misure conservative alla quota

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

La società è un contratto di durata e di collaborazione nel tempo; interrotto in nome e a favore dell'istituzione e patrimonio sociale; quando il rapporto si scioglie viene messo agli utili e ai beni comuni e ciascuno ha diritto di ricevere la propria quota di liquidazione

1. individuazione delle cause di scioglimento (2272)
2. possibilità di proroga tacita, nel caso in cui i soci continuano a compiere operazioni sociali (2273)
3. Estinzione ai poteri degli amministratori, nome dei liquidatori, cui il consiglio unanime, obbligo di inventario, divieto di nuove operazioni, pagamento dei debiti sociali, restituzione dei beni e conferimenti di cui sono esistenti, restituzione dei conferimenti in denaro e riparto dell'ultimo residuo in proporzione alla misura delle parti partecipate agli utili

L'IMPRESA COLLETTIVA

La società in nome collettivo è predisposta per l'esercizio in forma societaria dell'attività commerciale, pur potendo essere impiegata anche per l'esercizio di attività non commerciali.

È soggetta, in quanto svolge attività commerciale, alle regole della pubblicità commerciale e alla disciplina delle procedure concorsuali commerciali, alle regole della contabilità commerciale.

Si parla di impresa collettiva quando le imprese imprenditoriali sono più copie e le risorse materiali ed immateriali richieste sono superiori a quelle che apparterrebbe il singolo individuo.

Due o più persone conferiscono congiuntamente lavoro, risorse finanziarie e altre contribuendo significativamente e rischi.

CONTRATTO
 ↳ competenza ed esercizio di un'attività economica
 ↳ adempimento dell'oggetto sociale con scopo di lucro
 Art 2247 → con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividere gli utili.

La società è un contratto bi-plurilaterale
 ↳ SOCIETÀ SEMPLICE
 ↳ SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
 ↳ SOCIETÀ IN ACCOMANDA SEMPLICE

La società è una struttura organizzata può nascere da un atto di fondazione unilaterale, ma necessariamente da un contratto
 ↳ SOCIETÀ PER AZIONI
 ↳ SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
 ↳ SOCIETÀ IN ACCOMANDA X AZIONI

→ ATTIVITÀ NON COMMERCIALI:

tutti i tipi previsti dalla legge sono:

- 1 **SOCIETÀ SEMPLICE**: È un'attività di libero esercizio, costituita per la gestione di patrimoni immobiliari o attività agricole. In entrambi i casi solo i comproprietari possono godere degli effetti in questione.
- 2 **SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (SNC)**
- 3 **SOCIETÀ IN ACCOMANDA SEMPLICE (SAS)**
- 4 **SOCIETÀ PER AZIONI (SPA)**

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

art 2260 → gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale.
Tuttavia, la responsabilità nei confronti di quelli che danno luogo ad essere estesi da legge.

La responsabilità si estende anche ai amministratori di fatto: amministratori che, pur non essendo formalmente dell'incarico, hanno in realtà svolto le relative funzioni.

I casi di cessazione del rapporto di amministrazione sono:

- esclusione del socio amministratore dalla società; ciò è adempimento obbligato solo per chi ritiene la qualità del socio presupposto materiale e indispensabile per l'esercizio delle funzioni amministrative. Per coloro che considerano quello sociale e quello di amministratore come due rapporti distinti potrebbe sostenere che l'esclusione del socio amministratore comporta il mantenimento delle cariche di amministrazione (esempio se si ammettono amministratori estranei)
- renuncia; è l'unico ipotesi di cessazione espressamente regolata dalla legge (art 2259)

DEL SOCCO

- OBBLIGHI
 - ① OBBLIGO DI CONFERIMENTO: art 2253 → il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati dal contratto sociale. Se non determinati si presume che i soci versano in parti uguali i conferimenti
 - ② DI COLLABORAZIONE al perseguimento delle scoppe comuni e all'esercizio dell'attività

- DIRITTI:
 - ① AMMINISTRATIVI O SOCIALI O DI AMMINISTRAZIONE
 - diritto di esprimere il proprio parere
 - diritto di opposizione
 - diritto di chiedere la revoca del socio e dei soci amministratori quando esistono una giusta causa
 - diritto di revoca
 - diritto di opposizione alla propria esclusione
 - diritto di controllo
 - ② CARATTERE PATRIMONIALE O ECONOMICO
 - diritto agli utili
 - diritto alla quota di liquidazione

Ai soci soci che hanno conferito beni in godimento spetta il diritto

→ la società è **soggetto di diritto**, capace di essere titolare di diritti e di assumere obblighi, rispondendo con i propri patrimoni.

Il creditore della società personale si soddisfa su:

- 1 PATRIMONIO SOCIALE
- 2 PATRIMONIO PERSONALE DEI SOCI

Società **semplice** risponde anche:

a) i soci che hanno agito in nome e per conto della società

b) tutti gli altri soci, salvo patto contrario, pignorato e conoscenza del terzo con mezzi idonei

A meno che non indichi ai creditori, su quali beni sociali si possono rivalere

Società in nome collettivo, **responsabile**:

a) tutti i soci, senza esclusione; dopo che il creditore ha purapreso a fondo esclusiva verso la società

AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA: tipico delle società di capitali
quando solo il patrimonio sociale è messo a disposizione per coprire i debiti sociali; il collettivizzato è perdute

AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA → semplice
↓ snc

RAPPORTI SOCIALI NON FORMATI SECONDO I TIPI LEGALI:

1. SOCIETÀ DI FATTO

si manifesta quando fra coloro che reciprocamente hanno interesse non è fondato ad un contratto.

Non esiste vincolo societario, i soci non possono essere reciprocamente obbligati a partecipare nell'attività.

La disciplina dei rapporti di fatto è quella delle società semplici o delle società irregolari, secondo la natura commerciale o meno dell'attività esercitata dai soci.

2. SOCIETÀ APPARENTE

quando le parti agiscono verso terzi creando l'apparenza di avere posto in comune l'attività, sebbene fra le parti non vi sia un diretto contratto.

Il rischio di aver creato l'apparenza è a carico di chi ne ha determinato le condizioni, per cui l'eventuale insolvenza è a carico dei soci apparenti.

→ l'apparenza di società è alternativa che interessa soltanto i terzi, in occasione dell'insolvenza; invece la situazione di società di fatto è alternativa di cui possono avvalersi anche i soci.

3. SOCIETÀ INTERNA

è un contratto che vincola giuridicamente le parti, che così hanno interesse l'accordo. Ad oggi è considerato un rapporto atipico.

La particolarità è che le parti hanno interesse non esternalizzato il vincolo.

4. SOCIETÀ OCCULTA

non validamente costituita in materia commerciale.

Si ha quando i soci concordano non esternamente ma non esternalizzare il vincolo ma anche di tenere occulta la società, facendo apparenza l'operazione una delle parti (per rientrare nel fenomeno della simulazione).



LA SOCIETÀ SEMPLICE

3. DELLO SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

- 3.1. Individuazione delle cause di scioglimento (art. 2272)
- 3.2. Possibilità di proroga anche tacita
 - 3.2.1. possibilità per il creditore particolare di ottenere la liquidazione della quota
- 3.3. Limitazioni ai poteri degli amministratori, nomina dei liquidatori, con il consenso unanime, obbligo di inventario, divieto di nuove operazioni, pagamento dei debiti sociali, restituzione dei beni conferiti se ancora esistenti, restituzione dei conferimenti in denaro e riparto dell'attivo residuo in proporzione alla misura della partecipazioni agli utili

a.a. 2013/2014 - Prof. M. Sarale

Diritto commerciale

NB se quote non si vende



LA SOCIETÀ SEMPLICE

4. DELLO SCIoglimento PARTICOLARE DEL VINCOLO

- 4.1. Morte del socio (art. 2284)
 - 4.2.1. scioglimento del vincolo e liquidazione della quota agli eredi
 - 4.2.2. proposta agli eredi di entrare in società
 - 4.2.3. scioglimento della società
- 4.2. Recesso del socio
 - 4.2.1. con preavviso, se la società non ha scadenza
 - 4.2.2. per giusta causa
- 4.3. Esclusione del socio
 - 4.3.1. per volontà degli altri soci (maggioranza per teste) in caso di inadempimenti gravi
 - 4.3.2. automatica per fallimento del socio o liquidazione della sua quota su richiesta del creditore particolare

a.a. 2013/2014 - Prof. M. Sarale

Diritto commerciale



MORTE DEL SOCIO

CLAUSOLE PARTICOLARI IN CONTRATTO PER DEROGARE ALLA DISCIPLINA LEGALE:

CLAUSOLE DI CONTINUAZIONE

Facoltative: i soci superstiti sono obbligati a continuare la società con gli eredi se questi lo vogliono
 Obbligatorie: i soci superstiti sono impegnati a continuare e gli eredi hanno l'obbligo di aderire.
 Automatiche: i soci superstiti sono impegnati a continuare con chi accetta l'eredità.

CLAUSOLE DI CONSOLIDAZIONE

I soci superstiti sono obbligati a liquidare la quota agli eredi ad un valore predefinito o sulla base di parametri predefiniti

a.a. 2013/2014 - Prof. M. Sarale

Diritto commerciale



ESCLUSIONE FACOLTATIVA

1. Gravi inadempimenti agli obblighi sociali
2. Interdizione, inabilitazione
3. Inidoneità 'A' svolgere la propria opera
4. Perimento della cosa conferita in godimento
5. Perimento della cosa conferita in proprietà' prima che la proprietà' sia passata alla società'

L'esclusione si ricollega ai rimedi della risoluzione per inadempimento (art. 1453) e dell'impossibilità sopravvenuta (art. 1463), con opportuni adattamenti

L'esclusione è modifica del contratto originario - è decisa a maggioranza per teste dai soci senza contare il socio da escludere - produce effetti dopo trenta giorni, per consentire al socio escluso di fare opposizione in tribunale

Nella società con due soci, l'esclusione deve essere pronunciata dal giudice

a.a. 2013/2014 - Prof. M. Sarale

Diritto commerciale